Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 110° — Numero 92

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Giovedì, 10 aprile 1969 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 19.030 - Semestrale L. 10.020 - Trimestrale L. 5.520 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180 - Supplementi ordinari: L. 90 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 14.530 - Semestrale L. 8.020 - Trimestrale L. 4.520 - Un fascicolo L. 80 - Fascicoli annate arretrate: L. 160.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra) e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze e Genova possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGE 26 febbraio 1969, n. 94.

Integrazioni e modifiche alle leggi 30 dicembre 1959, n. 1236 e 6 gennaio 1963, n. 13, sul trattamento giuridico ed economico degli assuntori dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato . . . . Pag. 2259

LEGGE 10 marzo 1969, n. 95.

Integrazione del Fondo di rotazione istituito con la legge 8 agosto 1957, n. 777, recante provvidenze creditizie per la zootecnia . . . . Pag. 2260

LEGGE 10 marzo 1969, n. 96.

Istituzione di un controllo qualitativo sulle esportazioni di pomodori pelati e concentrati di pomodoro ed estensione di determinate norme ai medesimi prodotti destinati al mercato interno . . . . Pag. 2260

LEGGE 21 marzo 1969, n. 97.

Modifica dell'art. 39 della legge sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica. Pag. 2261

LEGGE 21 marzo 1969, n. 98.

Varianti all'articolo 56 del testo unico delle disposizioni legislative sull'ordinamento del Corpo equipaggi militari marittimi . . . . Pag. 2262

LEGGE 21 marzo 1969, n. 99.

Provvidenze per il comune di Roma . . . . Pag. 2262

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 febbraio 1969, n. 100.

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione delle parrocchie dei SS. Giovanni e Paolo e dei SS. Ippolito e Cassiano, nel comune di Serramazzoni . . . . Pag. 2263

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 febbraio 1969, n. 101.

Erezione in ente morale dell'opera « Alessandro Cottinelli », con sede in Brescia . . . . Pag. 2263

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 febbraio 1969, n. 102.

Estinzione dell'opera pia « Bertoni », con sede in Cervia. Pag. 2263

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 febbraio 1969, n. 103.

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione delle parrocchie di S. Eustachio e di Maria SS.ma Assunta, nel comune di Radicofani . . . . Pag. 2263

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 febbraio 1969, n. 104.

Riconoscimento della personalità giuridica della provincia d'Italia, con sede in Roma, dell'istituto dei fratelli del Sacro Cuore . . . . Pag. 2263

DECRETO MINISTERIALE 27 ottobre 1968.

Fissazione di un nuovo termine per l'ultimazione dei lavori di costruzione di un nuovo edificio per gli uffici giudiziari di Parma . . . . Pag. 2263

DECRETO MINISTERIALE 27 ottobre 1968.

Fissazione di un nuovo termine per l'ultimazione dei lavori di costruzione di un nuovo edificio per gli uffici giudiziari di Mistretta . . . . Pag. 2264

DECRETO MINISTERIALE 10 marzo 1969.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della conca del lago di Monterosi . . . . Pag. 2264

DECRETO MINISTERIALE 22 marzo 1969.

Sostituzione di un componente il collegio dei revisori dei conti della Cassa di previdenza ed assistenza a favore degli avvocati e procuratori . . . . Pag. 2265

DECRETO MINISTERIALE 4 aprile 1969.
Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a dodici mesi . . . . Pag. 2265

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dei lavori pubblici: Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreni in comune di Tolmezzo (Rettifica) . . . . Pag. 2266

Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Revoca degli amministratori e dei sindaci e nomina del commissario governativo della società cooperativa edilizia « S. Gerardo Abate », con sede in Roma . . . Pag. 2266

Ministero dell'interno:

Autorizzazione al comune di Norcia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969 . Pag. 2266

Autorizzazione al comune di Gonnostramatza ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969 Pag. 2266

Autorizzazione al comune di Volturara Appula ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969. Pag. 2266

Autorizzazione al comune di Paciano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969 . Pag. 2266

Autorizzazione al comune di Poggiodomo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969 Pag. 2266

Autorizzazione al comune di Gonnoscodina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969 Pag. 2266

Autorizzazione al comune di Fluminimaggiore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969. Pag. 2266

Autorizzazione al comune di Capoterra ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969 . Pag. 2266

Autorizzazione al comune di Bidoni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969 . Pag. 2266

Autorizzazione al comune di Barumini ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969 . . . Pag. 2266

Ministero del tesoro:

Media dei cambi e dei titoli . . . . Pag. 2267

Notifica per smarrimento di ricevute di debito pubblico. Pag. 2267

Ministero delle finanze: Tabella dei prelievi applicabili ai prodotti indicati dall'articolo 1, paragrafo 2, lettere b), c), d) ed e) del Regolamento comunitario n. 13/64 (settore latte e prodotti lattiero-caseari) per il periodo dal 25 dicembre 1967 al 31 dicembre 1967 . . . . Pag. 2268

CONCORSI ED ESAMI

Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Ente nazionale prevenzione infortuni: Concorso pubblico per esami a otto posti di psicologo di 2ª classe in prova nella categoria direttiva - ruolo psicotecnico . . Pag. 2273

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato:

Concorso per titoli a nove posti di ispettore generale ed a settantatre posti di segretario generale nel ruolo statale degli ispettori generali e dei segretari generali delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Pag. 2278

Diario delle prove scritte del concorso per esami a due posti di esaminatore in prova nel ruolo tecnico della carriera direttiva della proprietà intellettuale, riservato ai laureati in fisica . . . . Pag. 2279

Ministero dell'interno:

Costituzione della commissione giudicatrice del concorso per esami a quaranta posti di vice commissario in prova nel ruolo della carriera direttiva del personale dell'Amministrazione della pubblica sucurezza . . . . . Pag. 2280

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nel comune di Barletta. Pag. 2280

Provincia autonoma di Trento: Sostituzione di un membro della commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Trento. Pag. 2280

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 92 DEL 10 APRILE 1969:

LEGGE 17 marzo 1969, n. 105.
Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1967.

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 92 DEL 10 APRILE 1969:

Ministero del tesoro: Conto riassuntivo del Tesoro al 28 febbraio 1969, situazione del bilancio dello Stato e situazione della Banca d'Italia.

(3327)

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTI ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 92 DEL 10 APRILE 1969:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 19: **Cementeria di Monselice, società per azioni, in Bergamo:** Rimborso di obbligazioni. — **« Immobiliare Procida 3 », società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 24 marzo 1969. — **« Immobiliare Elleci », società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 24 marzo 1969. — **« Immobiliare TIS », società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 24 marzo 1969. — **Compagnia italiana Westinghouse - Freni e segnali, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 18 febbraio 1969. — **S.A.V.E.S. - Società Azionaria Vestiari e Stoffe, in Alessandria:** Obbligazioni sorteggiate il 25 marzo 1969. — **Società per azioni Cementi Elba - C.E.S.A., in Firenze:** Obbligazioni sorteggiate il 10 marzo 1969. — **SIO - Società per l'Industria dell'Ossigeno e di altri gas, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 26 marzo 1969 (Prestito 1962-80). — **SIO - Società per l'Industria dell'Ossigeno e di altri gas, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 26 marzo 1969 (Prestito 1960-80). — **TECHINT - Compagnia Tecnica Internazionale, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 5 marzo 1969. — **Sebastiano Bocciardo & C., società per azioni, in Genova:** Obbligazioni sorteggiate il 26 marzo 1969. — **OSRAM - Società Riunite Osram Edison Clerici, società per azioni: in Milano:** Annullamento ed estrazione di obbligazioni Osram 5,50 % 1962 del 27 marzo 1969. — **Decox-Motor, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 27 marzo 1969. — **Officine Viberti Torino, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni 7 % 1957 sorteggiate il 27 marzo 1969. — **P. Ferrero & C., società per azioni, in Alba:** Obbligazioni 5,50 % - 1962-80 sorteggiate il 2 aprile 1969. — **F.lli Zerboni, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 28 marzo 1969. — **Cartiere Italiana e Sertorio riunite, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 2 aprile 1969. — **Montecatini Edison, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni Montecatini 5,50 % 1962 sorteggiate il 31 marzo 1969. — **E.N.I. - Ente Nazionale Idrocarburi - Ente di diritto pubblico, in Roma:** Obbligazioni E.N.I. 6 % 1964 sorteggiate il 3 aprile 1969. — **SAMMA - Modellatori Meccanici Affini, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni del prestito da L. 8.850.000 sorteggiate il 27 marzo 1969. — **SAMMA - Modellatori Meccanici Affini, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni del prestito da lire 2.200.000 sorteggiate il 27 marzo 1969. — **O.C.T.I.R. - Officine Costruzioni Tessili e Impianti Riunite, società per azioni, in Biella:** Obbligazioni sorteggiate il 28 marzo 1969.

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 20: **Consorzio di credito per le opere pubbliche:** Bollettino delle estrazioni delle obbligazioni: 4,50 % serie speciale « Città di Palermo »; 5 % serie speciale « Città di Milano »; 5 % serie speciale « Città di Roma »; 5 % serie ordinaria trentennale; 5 % serie ordinaria trentacinquennale; 5,50 % serie ordinaria trentennale; 6 % serie speciale A.N.A.S.; 6 % serie ordinaria trentennale effettuate il 1° aprile 1969.

(3204)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 26 febbraio 1969, n. **94**.

Integrazioni e modifiche alle leggi 30 dicembre 1959, n. 1236 e 6 gennaio 1963, n. 13, sul trattamento giuridico ed economico degli assuntori dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

All'articolo 18 della legge 30 dicembre 1959, n. 1236, va aggiunto il seguente diciassettesimo comma:

« Le norme che disciplinano il riconoscimento in pensione dei servizi militari dei dipendenti dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato sono estese agli assuntori anche se cessati dall'incarico iscritti, ai sensi dell'articolo 17 della presente legge, al Fondo di previdenza degli assuntori ed ai loro aventi causa ».

Art. 2.

Le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 758, sono estese, in quanto applicabili, agli assuntori iscritti al Fondo di previdenza che siano stati o che saranno assunti nei ruoli organici dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

Art. 3.

Il servizio prestato dopo il 1° febbraio 1958 dal personale di cui al precedente articolo, assunto per pubblico concorso non riservato ovvero per chiamata diretta in base a leggi speciali, può essere ricongiunto, a domanda, con quello ferroviario.

Il termine per la domanda è di 6 mesi dalla data di passaggio alle dipendenze dell'Azienda delle ferrovie dello Stato ovvero, per quelli già in servizio ferroviario alla data di entrata in vigore della presente legge, di 6 mesi a decorrere da quest'ultima.

E' altresì ricongiungibile, con le stesse modalità, il servizio reso anteriormente al 1° febbraio 1958, già riconosciuto ai fini del trattamento previdenziale o per il quale sia stata prodotta tempestiva istanza in base alla legge 30 dicembre 1959, n. 1236.

La ricongiunzione sarà operante sia ai fini del raggiungimento del limite di servizio per il collocamento a riposo che ai fini del trattamento di quiescenza.

Art. 4.

Il personale che, per il servizio prestato e del quale ottiene la ricongiunzione ai sensi del precedente articolo 3, abbia conseguito, a carico del Fondo di previdenza per gli assuntori, l'assegno vitalizio, perderà il godimento di quest'ultimo e dovrà rimborsare le quote percepite durante la nuova prestazione.

Il personale stesso che abbia conseguito invece l'indennità per una volta tanto, utilizzata in tutto o in parte per la costituzione della posizione assicurativa presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, ai sensi della legge 2 aprile 1958, n. 322, perderà ogni diritto derivantegli dalla detta posizione assicurativa che sarà annullata con le modalità di cui al terzo e quarto comma dell'articolo 42 della legge 22 novembre 1962, numero 1646. L'eventuale eccedenza dell'indennità corrisposta all'interessato, dovrà essere recuperata.

Art. 5.

Per il personale di cui al precedente articolo 2 non è ammesso il cumulo del trattamento previdenziale con quello di attività di servizio nel caso di passaggio nei ruoli ferroviari per inquadramento ovvero a seguito di concorsi riservati agli assuntori, esclusivamente o in concorrenza ad altre categorie similari.

Nei confronti del personale di cui al precedente comma che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia in godimento del trattamento previdenziale a carico del Fondo di previdenza assuntori, è consentito il cumulo di detto trattamento con quello di attività di servizio secondo le disposizioni vigenti in materia al 28 febbraio 1966, salvo che il personale stesso opti per la disciplina prevista dai precedenti articoli 3 e 4.

Art. 6.

I servizi contemplati dall'articolo 1 della legge n. 1236 del 1959 resi anteriormente al 1° febbraio 1958 in impianti non compresi nella classificazione di cui al successivo articolo 3 della stessa legge, da assuntori anche se non iscritti al Fondo di previdenza, in attività di servizio ovvero cessati dall'incarico, sono riconoscibili ai fini del trattamento di previdenza nei limiti e con le modalità previste dalla legge 30 dicembre 1959, n. 1236, e successive modificazioni, previo pagamento di un contributo rapportato alla retribuzione annua, compresa la tredicesima mensilità, goduta all'atto della domanda ovvero all'atto della cessazione dall'incarico.

Analoga facoltà è consentita agli aventi causa del personale di cui al precedente comma.

Nei confronti del personale non iscritto al Fondo di previdenza che otterrà tale riconoscimento si farà luogo alla iscrizione stessa limitatamente al periodo dal 1° febbraio 1958 sino al 29 febbraio 1960 ovvero sino alla data di cessazione dall'incarico qualora questa sia avvenuta anteriormente al 1° marzo 1960.

Le domande di riconoscimento debbono essere presentate a pena di decadenza entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

I benefici economici derivanti dall'applicazione dei precedenti commi decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione della presente legge.

Art. 7.

I servizi da assuntore — anche se prestati in impianti non classificati, resi anteriormente al 1° febbraio 1958 dal personale ferroviario, in servizio o titolare di pensione, che non sia stato iscritto al Fondo di previdenza assuntori — possono essere riconosciuti ai fini del conseguimento o del miglioramento della pensione ferroviaria, con le norme previste dall'articolo 10 della legge 6 gennaio 1963, n. 13, su domanda da prodursi, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Il contributo dovuto per il riconoscimento di cui sopra sarà commisurato allo stipendio goduto alla data

della domanda, se trattasi di personale in servizio ferroviario, o su quello preso a base per la pensione, ragguagliato alle tabelle in vigore alla data di entrata in vigore della presente legge, se trattasi di personale cessato dal servizio o dei loro aventi causa.

Nel caso di titolari di trattamento di quiescenza, gli effetti economici decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione della presente legge.

Il costo del riconoscimento può essere rateizzato in un periodo di tempo non superiore alla metà di quello riconosciuto.

Art. 8.

All'articolo 26 della legge 30 dicembre 1959, n. 1236, viene aggiunto il seguente quarto comma:

« Agli effetti dell'assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti, i servizi prestati dagli incaricati si intendono resi con carattere continuativo e permanente quando essi siano svolti in forza di convenzioni relative a un periodo di tempo non inferiore ad un anno ».

Art. 9.

All'onere annuo di lire 150 milioni, derivante dalla presente legge, si provvede con lo stanziamento iscritto al capitolo n. 111 dello stato di previsione della spesa della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato per l'anno finanziario 1969 e con quelli che saranno iscritti ai corrispondenti capitoli degli anni finanziari successivi.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle necessarie variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 febbraio 1969

SARAGAT

RUMOR — MARIOTTI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA

LEGGE 10 marzo 1969, n. **95**.

Integrazione del Fondo di rotazione istituito con la legge 8 agosto 1957, n. 777, recante provvidenze creditizie per la zootecnia.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la spesa di lire 5.500 milioni, da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'anno finanziario 1969, a reintegrazione delle dotazioni del Fondo di rotazione istituito con la legge 8 agosto 1957, n. 777.

Art. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge nell'anno finanziario 1969 si farà fronte con corrispondente riduzione del fondo di cui al capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 marzo 1969

SARAGAT

RUMOR — VALSECCHI — COLOMBO — PRETI

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA

LEGGE 10 marzo 1969, n. **96**.

Istituzione di un controllo qualitativo sulle esportazioni di pomodori pelati e concentrati di pomodoro ed estensione di determinate norme ai medesimi prodotti destinati al mercato interno.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ai fini della presente legge, i pomodori pelati ed i concentrati di pomodoro vengono distinti secondo i tipi e le denominazioni stabiliti dal regolamento di esecuzione previsto nel successivo articolo 11.

Art. 2.

Il regolamento di esecuzione stabilirà i requisiti minimi per i pomodori pelati ed i concentrati di pomodoro destinati all'esportazione, nonchè le indicazioni da apporre sui relativi contenitori.

Art. 3.

Se la legislazione del Paese importatore stabilisce requisiti superiori a quelli minimi fissati nel regolamento di esecuzione, i prodotti oggetto della presente legge da esportare verso detto Paese debbono possedere i requisiti richiesti dalle norme del Paese importatore.

Art. 4.

I prodotti oggetto della presente legge che non raggiungono i requisiti minimi fissati dal regolamento di esecuzione possono essere rilavorati, salvo quanto stabilito dal regolamento stesso, per ottenere prodotti che abbiano le caratteristiche prescritte.

La rilavorazione deve essere autorizzata dall'autorità sanitaria provinciale che adotta le misure di vigilanza ritenute necessarie.

Art. 5.

I residui di lavorazione dei pomodori pelati e del succo di pomodoro, idonei alla preparazione di conserve a base di pomodoro, possono essere impiegati esclusivamente nell'ambito dello stabilimento che li produce e sempre che nello stesso stabilimento venga prodotto del concentrato partendo da frutto fresco.

I residui ed i cascami di lavorazione riutilizzabili per la produzione di sostanze alimentari, comprese quelle ad uso zootecnico, debbono essere sottoposti ad idonea conservazione sotto il profilo sia igienico-sanitario che merceologico, qualora non si provveda alla loro immediata utilizzazione.

I residui ed i cascami di lavorazione non riutilizzabili per la produzione di sostanze alimentari, comprese quelle ad uso zootecnico, debbono sollecitamente essere allontanate dai locali di lavorazione e di confezionamento e distrutti. Qualora tali prodotti siano utilizzabili per scopi industriali diversi da quelli alimentari, essi, se non si provveda al loro immediato impiego, devono essere conservati adeguatamente ed efficacemente protetti in modo da evitare qualsiasi causa di insalubrità.

Art. 6.

I prodotti previsti dalla presente legge debbono essere confezionati in modo tale da assicurare la conservazione dei medesimi ed il mantenimento dei requisiti prescritti.

I suddetti prodotti, salvo quanto previsto nel regolamento di esecuzione, qualora non vengano posti, all'atto della preparazione, nei contenitori destinati alla vendita, debbono essere conservati in recipienti e con l'impiego dei consueti mezzi fisici atti a garantirne la conservazione.

Art. 7.

L'accertamento dei requisiti stabiliti per i prodotti oggetto della presente legge destinati all'esportazione è effettuato dall'Istituto nazionale per le conserve alimentari.

Tale istituto esercita il controllo di cui sopra all'atto dell'esportazione e, in base alle risultanze del medesimo, rilascia apposito certificato di idoneità all'esportazione, da esibirsi alla dogana all'atto dell'operazione doganale.

Sono escluse dal controllo le spedizioni all'estero che non superino il peso netto di chilogrammi 10.

Art. 8.

Per provvedere alle spese derivanti dall'applicazione della presente legge, l'Istituto nazionale per le conserve alimentari percepisce dagli esportatori un contributo di lire 5 per ogni quintale o frazione di quintale di prodotto presentato all'esportazione.

La riscossione di tale contributo è effettuata dal Ministero delle finanze.

Art. 9.

Le norme di cui ai precedenti articoli 1, 2, 4, 5 e 6 si applicano ai prodotti destinati al mercato interno.

Art. 10.

Chiunque spedisca all'estero, o immetta al consumo interno, in violazione della presente legge, i prodotti di cui all'articolo 1 della legge stessa è punito con la multa da lire centomila a lire due milioni, salvo che il fatto costituisca reato più grave.

Art. 11.

Il regolamento di esecuzione della presente legge sarà emanato, entro sei mesi dalla data di pubblicazione della legge stessa, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il commercio con l'estero di concerto con i Ministri per l'industria, il commercio e l'artigianato, per l'agricoltura e le foreste e per la sanità.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 marzo 1969

SARAGAT

RUMOR — COLOMBO V. — TANASSI — COLOMBO E. — REALE — GAVA — RIPAMONTI — VALSECCHI

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA

LEGGE 21 marzo 1969, n. **97**.

Modifica dell'art. 39 della legge sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il terzo comma dell'articolo 39 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, quale modificato dall'articolo 5 della legge 27 febbraio 1958, n. 295, è sostituito dal seguente:

« Nei gradi in cui l'avanzamento ha luogo a scelta, le aliquote comprendono, oltre gli ufficiali già valutati giudicati idonei e non iscritti in quadro anche se collocati in soprannumero agli organici ai sensi dell'articolo 48, tanti ufficiali non ancora valutati, a partire dal primo di essi, quanti sono indicati in ciascun ruolo e grado delle tabelle 1, 2 e 3 annesse alla presente legge.

Nel computo degli ufficiali non ancora valutati sono compresi gli ufficiali idonei e iscritti in quadro per la promozione al grado al quale il computo si riferisce e che alla data del 31 ottobre non siano stati ancora promossi ».

Art. 2.

Le disposizioni di cui all'articolo precedente sono applicabili anche all'avanzamento degli ufficiali del Corpo della guardia di finanza.

Art. 3.

Le aliquote di valutazione per i quadri di avanzamento per l'anno 1969 degli ufficiali in servizio perma-

nente effettivo dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti normale, già formate alla data di entrata in vigore della presente legge, sono nuovamente determinate con riferimento al 31 ottobre 1968, ai sensi dell'articolo 1.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 marzo 1969

SARAGAT

RUMOR — GUI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA

LEGGE 21 marzo 1969, n. 98.

Varianti all'articolo 56 del testo unico delle disposizioni legislative sull'ordinamento del Corpo equipaggi militari marittimi.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

All'articolo 56 del testo unico delle disposizioni legislative riguardanti l'ordinamento del Corpo equipaggi militari marittimi, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 914, quale risulta modificato dall'articolo 4 della legge 26 giugno 1965, n. 813, sono apportate le seguenti varianti:

a) nel primo comma, la dizione: « il direttore generale del Corpo equipaggi militari marittimi, presidente » è sostituita dalla seguente: « il direttore generale del personale militare della Marina o, per sua delega, l'ufficiale ammiraglio o capitano di vascello in servizio permanente effettivo più anziano destinato alla Direzione generale, presidente »;

b) nel terzo comma, la dizione: « il direttore generale del Corpo equipaggi militari marittimi » è sostituita dalla seguente: « il direttore generale del personale militare della Marina »;

c) nell'ultimo comma, le parole: « presieduta dal direttore generale del Corpo equipaggi militari marittimi » sono soppresse.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 marzo 1969

SARAGAT

RUMOR — GUI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA

LEGGE 21 marzo 1969, n. 99.

Provvidenze per il comune di Roma.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il contributo ordinario annuo concesso al comune di Roma ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 novembre 1964, n. 1280, a titolo di concorso dello Stato negli oneri finanziari che il comune sostiene in dipendenza delle esigenze cui deve provvedere quale sede della capitale della Repubblica, è elevato a decorrere dall'anno finanziario 1969 a lire dieci miliardi.

Art. 2.

Il comune di Roma è autorizzato ad assumere prestiti per il complessivo ammontare di lire 24 miliardi, in aggiunta a quelli autorizzati con legge 25 novembre 1964, n. 1280:

a) per l'attuazione dei programmi per il rifornimento idrico, per le fognature, per l'edilizia scolastica e per la viabilità;

b) per l'esecuzione di altre opere pubbliche di sua competenza, nonchè per l'esecuzione di opere per la sistemazione degli impianti e delle attrezzature dei servizi di trasporto urbani e per l'acquisto di vetture per l'incremento ed il rinnovamento del materiale mobile.

I finanziamenti di cui alla precedente lettera *b*) non possono superare complessivamente l'importo di lire 5 miliardi.

Art. 3.

Il comune di Roma è autorizzato a contrarre mutui, o ad assumere prestiti, anche mediante l'emissione di obbligazioni, con la Cassa depositi e prestiti, con il Consorzio di credito per le opere pubbliche e con altri istituti finanziari, in ragione di lire 15.500 milioni nell'anno 1969 e di lire 8.500 milioni nell'anno 1970.

La quota di prestiti non contratta nell'anno potrà essere contratta nell'anno successivo.

E' fatto divieto al comune di Roma di ordinare spese finanziate con i mutui di cui al presente articolo prima che i competenti organi degli istituti mutuanti ne abbiano deliberata la concessione.

Art. 4.

I prestiti previsti dal precedente articolo 2 sono garantiti dallo Stato per l'adempimento dell'obbligazione principale e per il pagamento dei relativi interessi.

Per i singoli prestiti la garanzia sarà prestata con decreto del Ministro per il tesoro di concerto con quello per l'interno.

Art. 5.

Per le opere finanziate con i prestiti di cui al precedente articolo 2 potrà essere autorizzata la conces-

sione dei contributi statali previsti dall'articolo 5 della legge 25 novembre 1964, n. 1280, entro il limite delle disponibilità risultanti sui limiti di impegno di cui all'articolo stesso.

Art. 6.

Al maggiore onere derivante dall'applicazione della presente legge in lire 5.000 milioni per l'anno finanziario 1969 si provvede con corrispondente riduzione del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1969; per gli anni dal 1970 al 1974 si provvederà con le rispettive leggi di bilancio.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 marzo 1969

SARAGAT

RUMOR — COLOMBO — RESTIVO — PRETI — MANCINI

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 febbraio 1969, n. **100**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione delle parrocchie dei SS. Giovanni e Paolo e dei SS. Ippolito e Cassiano, nel comune di Serramazzoni.

N. 100. Decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1969, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Modena in data 1° luglio 1968, relativo alla unione « aeque principaliter », per il periodo di cinque anni, delle parrocchie dei SS. Giovanni e Paolo, in frazione Pazzano del comune di Serramazzoni (Modena), e dei SS. Ippolito e Cassiano, in frazione Ligorzano dello stesso comune.

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 marzo 1969
Atti del Governo, registro n. 226, foglio n. 20. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 febbraio 1969, n. **101**.

Erezione in ente morale dell'opera « Alessandro Cottinelli », con sede in Brescia.

N. 101. Decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1969, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, l'opera « Alessandro Cottinelli », con sede in Brescia, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 marzo 1969
Atti del Governo, registro n. 226, foglio n. 18. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 febbraio 1969, n. **102**.

Estinzione dell'opera pia « Bertoni », con sede in Cervia.

N. 102. Decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1969, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, l'opera pia « Bertoni », con sede in Cervia, viene dichiarata estinta ed il relativo patrimonio devoluto al locale ente comunale di assistenza.

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 marzo 1969
Atti del Governo, registro n. 226, foglio n. 19. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 febbraio 1969, n. **103**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione delle parrocchie di S. Eustachio e di Maria SS.ma Assunta, nel comune di Radicofani.

N. 103. Decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1969, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Pienza e Chiusi in data 1° luglio 1968, relativo all'unione in perpetuo, « aeque principaliter », delle parrocchie di S. Eustachio, in contrada Castelvecchio del comune di Radicofani (Siena), e di Maria SS.ma Assunta, in frazione Contignano dello stesso comune.

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 marzo 1969
Atti del Governo, registro n. 226, foglio n. 21. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 febbraio 1969, n. **104**.

Riconoscimento della personalità giuridica della provincia d'Italia, con sede in Roma, dell'istituto dei fratelli del Sacro Cuore.

N. 104. Decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1969, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della provincia d'Italia, con sede in Roma, dell'istituto dei fratelli del Sacro Cuore.

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 marzo 1969
Atti del Governo, registro n. 226, foglio n. 22. — GRECO

DECRETO MINISTERIALE 27 ottobre 1968.

Fissazione di un nuovo termine per l'ultimazione dei lavori di costruzione di un nuovo edificio per gli uffici giudiziari di Parma.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO
E
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto interministeriale in data 19 novembre 1964, registrato alla Corte dei conti il 21 dicembre 1964, con il quale è stato concesso al comune di Parma per la durata di anni 15 un contributo annuo di L. 8.727.000 sulla spesa occorrente per eseguire la costruzione di un nuovo edificio da destinare a sede degli uffici giudiziari;

Considerato che, per cause di forza maggiore non è stato possibile portare a compimento i lavori nel termine stabilito dall'art. 3 del sopra citato decreto 19 novembre 1964;

Ritenuto che l'amministrazione comunale di Parma, nulla ha omesso per dare inizio ai lavori e che si sta adoperando con diligenza per realizzare l'opera della quale, peraltro, si ha urgente necessità;

Considerato, altresì, che, trattandosi di un'opera pubblica assistita dal contributo statale ai sensi della legge 15 febbraio 1957, n. 26, si rende necessario fissare un nuovo termine entro cui l'amministrazione comunale di Parma dovrà portare a compimento l'opera medesima;

Decreta:

Conferma il precedente provvedimento 19 novembre 1964 e fissa per la ultimazione di tutti i lavori relativi alla costruzione del nuovo edificio da destinare a sede degli uffici giudiziari di Parma il termine di anni due dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il decreto stesso sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti.

Roma, addì 27 ottobre 1968

Il Ministro per la grazia e giustizia
GONELLA

Il Ministro per l'interno
RESTIVO

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 febbraio 1969
Registro n. 6 Grazia e giustizia, foglio n. 246

(2823)

DECRETO MINISTERIALE 27 ottobre 1968.

Fissazione di un nuovo termine per l'ultimazione dei lavori di costruzione di un nuovo edificio per gli uffici giudiziari di Mistretta.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO
E
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto interministeriale in data 30 ottobre 1963, registrato alla Corte dei conti il 2 marzo 1964, con il quale è stato concesso al comune di Mistretta, per la durata di anni 20 un contributo annuo di lire 13.153.000 sulla spesa occorrente per eseguire la costruzione di un nuovo edificio da destinare a sede degli uffici giudiziari;

Considerato che, per cause di forza maggiore non è stato possibile portare a compimento i lavori nel termine stabilito dall'art. 3 del sopra citato decreto 30 ottobre 1963;

Ritenuto che l'amministrazione comunale di Mistretta, nulla ha omesso per dare inizio ai lavori e che si sta adoperando con diligenza per realizzare l'opera della quale, peraltro, si ha urgente necessità;

Considerato, altresì, che, trattandosi di un'opera pubblica assistita dal contributo statale ai sensi della legge 15 febbraio 1957, n. 26, si rende necessario fissare un nuovo termine entro cui l'amministrazione comunale di Mistretta dovrà portare a compimento l'opera medesima;

Decreta:

Conferma il precedente provvedimento 30 ottobre 1963 e fissa per la ultimazione di tutti i lavori relativi alla costruzione del nuovo edificio da destinare a sede degli uffici giudiziari di Mistretta il termine di anni due dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*. Il decreto interministeriale 17 giugno 1968 è revocato.

Il decreto stesso sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti.

Roma, addì 27 ottobre 1968

Il Ministro per la grazia e giustizia
GONELLA

Il Ministro per l'interno
RESTIVO

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 febbraio 1969
Registro n. 6 Grazia e giustizia, foglio n. 195

(2824)

DECRETO MINISTERIALE 10 marzo 1969.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della conca del lago di Monterosi.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Viterbo per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 4 agosto 1965, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la conca del lago di Monterosi;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo dei comuni di Nepi e Monterosi;

Viste le opposizioni presentate, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo, che si dichiarano respinte;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico per la notevole suggestiva bellezza pae-

saggistica della conca del laghetto di Monterosi, conferitole dallo specchio circolare delle acque e dalle caratteristiche alture che la circondano, ricoperte di vegetazione, sì da formare un pittoresco quadro naturale. Esistono, inoltre, punti di visuale pubblici, dai quali può godersi tale eccezionale complesso panoramico e particolarmente la Cassia, che costituisce un eccezionale punto di belvedere verso il lago;

Decreta:

La conca del lago di Monterosi ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. La zona è delimitata nel modo seguente: partendo dal quadrivio della Cassia, il limite del vincolo segue una linea alla distanza di m. 50 (cinquanta) dall'asse della statale Cassia fino alla comunale monte del Mastro, indi questa, la strada comunale di Sutri vecchia fino alla provinciale Cimina Braccio Monterosi e questa fino al quadrivio della Cassia.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Viterbo.

La soprintendenza ai monumenti di Roma curerà che i comuni di Nepi e Monterosi provvedano all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione e che i comuni stessi tengano a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 10 marzo 1969

p. *Il Ministro*: PELLICANI

Commissione per la protezione delle bellezze naturali della provincia di Viterbo

Verbale n. 6

Oggi, 4 agosto 1965, presso la sede dell'amministrazione provinciale di Viterbo, si è riunita la commissione provinciale per la protezione delle bellezze naturali, panoramiche e paesistiche, per discutere il seguente ordine del giorno:

(*Omissis*).

2) CONCA DEL LAGO DI MONTEROSI - Comuni di Monterosi e Nepi - Vincolo panoramico.

(*Omissis*).

Alle ore 10,30 il presidente, constatata la presenza del numero legale dei componenti la commissione, a norma dell'art. 5 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, dichiara aperta la seduta.

(*Omissis*).

La commissione provinciale di Viterbo per la protezione delle bellezze naturali, panoramiche e paesistiche, all'unanimità propone di sottoporre a vincolo, a norma dell'art. 1 n. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, la conca del lago di Monterosi interessante i comuni di Monterosi e di Nepi, delimitata dal seguente perimetro: partendo dal quadrivio della Cassia, il limite del vincolo segue una linea alla distanza di m. 50 (cinquanta) dall'asse della statale Cassia fino alla comunale monte del Mastro, indi questa, la strada comunale di Sutri vecchia fino alla provinciale Cimina Braccio Monterosi e questa fino al quadrivio della Cassia.

(*Omissis*).

(2745)

DECRETO MINISTERIALE 22 marzo 1969.

Sostituzione di un componente il collegio dei revisori dei conti della Cassa di previdenza ed assistenza a favore degli avvocati e procuratori.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 8 gennaio 1952, n. 6, sulla istituzione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore degli avvocati e dei procuratori;

Visto l'art. 10 della legge 5 luglio 1965, n. 798;

Visto il decreto in data 21 maggio 1968, con il quale si è provveduto alla costituzione, per il quadriennio 1968-1972, del collegio dei revisori dei conti della cassa suddetta;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione, in seno al collegio medesimo, del dott. Carlo Chirico, componente effettivo in rappresentanza del Ministero di grazia e giustizia perchè destinato ad altro ufficio, con il dott. Marco Pedrolli, magistrato di tribunale addetto al Ministero di grazia e giustizia;

Decreta:

Il dott. Marco Pedrolli, magistrato di tribunale addetto al Ministero di grazia e giustizia, è nominato componente effettivo dei revisori dei conti della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore degli avvocati e procuratori, quale rappresentante dello stesso Ministero, in sostituzione del dott. Carlo Chirico.

Roma, addì 22 marzo 1969

Il Ministro: GAVA

(2953)

DECRETO MINISTERIALE 4 aprile 1969.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a dodici mesi.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 1 del decreto ministeriale 28 febbraio 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 60 del 6 marzo 1969, con il quale si è stabilito che gli importi dei buoni ordinari del Tesoro al portatore con scadenza a dodici mesi da emettere, per l'anno finanziario 1969, saranno determinati con decreti del Ministro per il tesoro da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* entro il 10 del mese in cui si effettua l'emissione;

Decreta:

E' disposta nel mese di aprile 1969 l'emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a dodici mesi, fino al limite dell'importo in valore nominale di lire centoventicinquemiliardi.

Detta emissione sarà effettuata il giorno 29 aprile 1969.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazeztta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 aprile 1969

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *aprile* 1969
Registro n. 10 *Tesoro, foglio n.* 52

(3373)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreni in comune di Tolmezzo (Rettifica)

Il decreto n. 626 del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 330 del 30 dicembre 1968 a pagina 7604, con il quale è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreni ex alveo del fiume Tagliamento segnati nel catasto del comune di Tolmezzo (Udine) deve intendersi rettificato nella data 12 agosto 1968, (anzichè 12 agosto 1962) e nella superficie complessiva di ettari 26.23.16 (anzichè ettari 23.23.16).

(2909)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Revoca degli amministratori e dei sindaci e nomina del commissario governativo della società cooperativa edilizia « S. Gerardo Abate », con sede in Roma.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 20 marzo 1969 è stata disposta la revoca degli amministratori e dei sindaci della società cooperativa edilizia « S. Gerardo Abate », con sede in Roma, costituita in data 30 dicembre 1965, per atto del notaio dott. Emanuele Arra ed è stato nominato commissario governativo, per il periodo di sei mesi dalla data del decreto stesso, il rag. Guglielmo Ridolfi.

(2961)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Norcia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 29 marzo 1969, il comune di Norcia (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 36.974.675, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(3106)

Autorizzazione al comune di Gonnostramatza ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 29 marzo 1969, il comune di Gonnostramatza (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.850.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(3109)

Autorizzazione al comune di Volturara Appulla ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 28 marzo 1969, il comune di Volturara Appula (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.712.749, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(3112)

Autorizzazione al comune di Paciano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 29 marzo 1969, il comune di Paciano (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.379.740, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3107)

Autorizzazione al comune di Poggiodomo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 29 marzo 1969, il comune di Poggiodomo (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.522.725, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3108)

Autorizzazione al comune di Gonnoscodina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 29 marzo 1969, il comune di Gonnoscodina (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.750.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3110)

Autorizzazione al comune di Fluminimaggiore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 29 marzo 1969, il comune di Fluminimaggiore (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.480.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3111)

Autorizzazione al comune di Capoterra ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 28 marzo 1969, il comune di Capoterra (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3113)

Autorizzazione al comune di Bidoni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 28 marzo 1969, il comune di Bidoni (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3114)

Autorizzazione al comune di Barumini ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 28 marzo 1969, il comune di Barumini (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.960.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3115)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 67

Corso dei cambi del 9 aprile 1969 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	628,10	627,90	628,07	627,99	627,975	628,10	628,10	627,99	628,10	627,85
$ Can.	583,15	583,10	583 —	583,10	583 —	583 —	583,15	583,10	583 —	583 —
Fr. Sv.	145,33	144,95	145,01	145,02	145 —	145,18	145,025	145,02	145,17	145 —
Kr. D.	83,54	83,45	83,50	83,49	83,55	83,49	83,52	83,49	83,49	83,45
Kr. N.	87,99	87,95	88 —	87,965	87,95	87,96	87,98	87,965	87,96	87,90
Kr. Sv.	121,56	121,50	121,55	121,55	121,50	121,51	121,575	121,55	121,51	121,50
Fol.	172,94	172,70	172,75	172,675	173,04	172,83	172,76	172,675	172,81	172,70
Fr. B.	12,47	12,47	12,4750	12,4725	12,46	12,47	12,4775	12,4725	12,47	12,47
Franco francese	126,66	126,65	126,68	126,68	126,65	126,67	126,69	126,68	126,67	126,65
Lst.	1503,70	1504,25	1504,80	1504,85	1503,75	1504,20	1504,80	1504,85	1504,20	1504 —
Dm. occ.	156,19	156,05	156,05	156,065	156 —	156,05	156,08	156,065	156,05	156,02
Scell. Austr.	24,27	24,25	24,2650	24,2740	24,25	24,27	24,275	24,2740	24,27	24,26
Escudo Port.	22,07	22,05	22,09	22,10	22,12	22,07	22,075	22,10	22,07	22,07
Peseta Sp.	8,99	8,95	9,0150	8,9970	9 —	8,99	9,005	8,9970	8,99	8,99

Media dei titoli del 9 aprile 1969

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	104,525
Redimibile 3,50 % 1934	100,40
» 3,50 % (Ricostruzione)	85,70
» 5 % (Ricostruzione)	97,20
» 5 % (Riforma fondiaria)	96,05
» 5 % (Città di Trieste)	96,125
» 5 % (Beni Esteri)	95,675
» 5,50 % (Edilizia scolastica)	100,50
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	98,45
» » » 5,50 % 1976	100,10
» » » 5 % 1977	99,175
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1977	99,475
» » » 5,50 % 1978	99,425
» » » 5,50 % 1979	99,325
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1970)	100,05
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1973)	100,025
» 5 % (» 1° aprile 1974)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1975)	99,975
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	99,975
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	99,975

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 9 aprile 1969

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	628,045
1 Dollaro canadese	583,125
1 Franco svizzero	145,022
1 Corona danese	83,505
1 Corona norvegese	87,972
1 Corona svedese	121,562
1 Fiorino olandese	172,717
1 Franco belga	12,475
1 Franco francese	126,685
1 Lira sterlina	1504,575
1 Marco germanico	156,072
1 Scellino austriaco	24,274
1 Escudo Port.	22,087
1 Peseta Sp.	9,001

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Notifica per smarrimento di ricevuta di debito pubblico

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 6

E' stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 762 Mod. 25-A D.P. — Data: 17 febbraio 1969 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione generale del debito pubblico - Ufficio ricevimento — Intestazione: Cignozzi Corrado — Titoli del debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 90.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si rende noto a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 31 marzo 1969

(2997)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Notifica per smarrimento di ricevuta di debito pubblico

(2ª *pubblicazione*).

E' stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 18 Mod. 241 D.P. — Data: 27 marzo 1968 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del tesoro di Campobasso — Intestazione: Carluccio Giuseppe — Titoli del debito pubblico: al portatore 1 — Capitale L. 5000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si rende noto a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 21 marzo 1969

(2713)

MINISTERO DELLE FINANZE

Tabella dei prelievi applicabili ai prodotti indicati dall'articolo 1, paragrafo 2, lettere b), c), d) ed e) del Regolamento comunitario n. 13/64 (settore latte e prodotti lattiero-caseari) per il periodo dal 25 dicembre 1967 al 31 dicembre 1967

Prelievi applicabili all'importazione dei prodotti previsti dal Regolamento comunitario n. 13/64 (settore latte e prodotti lattiero-caseari) in provenienza da:

— Stati membri della C.E.E., quando tali prodotti sono scortati da certificato di circolazione Mod. D.D. 4

— Paesi terzi

Prelievi in lire italiane per quintale netto

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
04.02		Latte e crema di latte, conservati, concentrati o zuccherati (*a*) (*b*):						
		A. senza aggiunta di zuccheri:						
	09	I. siero di latte	zero	zero	zero	zero	792	3.851
		II. latte e crema di latte, in polvere, in imballaggi immediati ermeticamente chiusi di contenuto netto di 5 kg o meno:						
	12	a. con aggiunta di altre sostanze (purchè non si tratti esclusivamente di antiossidanti, di emulsionanti o di vitamine), ad esclusione del latte e della crema di latte solamente acidificati, nonchè del latticello	15.507	13.400	13.859	15.507	17.285	40.359
		b. altri, aventi tenore in peso di materie grasse:						
	15	1. inferiore o uguale all'1,5 % .	7.797	4.195	1.605	7.797	5.193	21.608
	16	2. superiore all'1,5 % e inferiore o uguale al 13 % . . .	4.125	938	1.652	4.125	4.788	22.784
	17	3. superiore al 13 % e inferiore o uguale al 18 % . .	3.045	938	1.397	3.045	4.823	25.359
	18	4. superiore al 18 % e inferiore o uguale al 24 %	1.749	938	1.091	1.749	4.865	28.449
	19	5. superiore al 24 % e inferiore o uguale al 27 % . . .	1.101	938	938	1.101	4.886	29.994
	20	6. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 30 %	938	1.040	938	938	4.907	31.539
	21	7. superiore al 30 % e inferiore o uguale al 43 %	938	1.482	938	938	4.998	38.234
	24	8. superiore al 43 %	938	2.434	938	938	5.194	52.654
		III. altri:						
		a. latte (escluso il latticello avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale al 6 %) e crema di latte, in polvere, aventi tenore in peso di materie grasse:						
	27	1. superiore all'1,5 % e inferiore o uguale al 13 %	3.187	zero	714	3.187	3.850	19.034
	28	2. superiore al 13 % e inferiore o uguale al 18 %	2.107	zero	459	2.107	3.885	21.609
	29	3. superiore al 18 % e inferiore o uguale al 24 % . .	811	zero	153	811	3.927	24.699
	30	4. superiore al 24 % e inferiore o uguale al 27 % . .	163	zero	zero	163	3.948	26.244
	31	5. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 30 % .	zero	102	zero	zero	3.969	27.789
	32	6. superiore al 30 % e inferiore o uguale al 43 %	zero	544	zero	zero	4.060	34.484
	35	7. superiore al 43 %	zero	1.496	zero	zero	4.256	48.904

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
04.02 (segue)		b latte in polvere, avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale all'1,5 %; latticello in polvere, avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale al 6 %:						
	38	1. destinati all'alimentazione del bestiame (c) (m) (n)	zero	zero	zero	zero	zero	6.671
	41	2. altri (m)	6.859	3.257	667	6.859	4.255	17.858
		c. latte condensato e altri, aventi tenore in peso di materie grasse:						
	40	1. inferiore o uguale al 15 % .	2.851	7.343	728	6.437	3.475	15.595
	44	2. superiore al 15 % e inferiore o uguale al 27 % .	2.851	7.343	728	6.437	4.279	24.391
	43	3. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 45 %	zero	zero	zero	zero	1.550	39.641
	45	4. superiore al 45 %	zero	zero	zero	zero	2.634	67.390
		B. con aggiunta di zuccheri:						
		I. latte e crema di latte, in polvere, in imballaggi immediati ermeticamente chiusi, di contenuto netto di 5 kg o meno:						
		a. latte speciale, detto « per l'alimentazione dei bambini lattanti » (d) in scatole metalliche ermeticamente chiuse, di contenuto netto di 500 gr o meno ed avente un tenore in peso di materie grasse:						
	71	1. superiore al 10 % ed inferiore o uguale all'11 % (s)	15.507	13.400	13.859	15.507	17.285	27.500
	73	2. superiore al 14,50 % ed inferiore o uguale al 15,50 % (s) . .	15.507	13.400	13.859	15.507	17.285	30.000
	75	3. superiore al 17 % ed inferiore o uguale al 18 % (s) .	15.507	13.400	13.859	15.507	17.285	31.875
	78	4. superiore al 23 % ed inferiore o uguale al 24 % (s)	15.507	13.400	13.859	15.507	17.285	33.125
	48	b. altri	15.507	13.400	13.859	15.507	17.285	40.359
		II. altri:						
		a. latte e crema di latte, in polvere, aventi tenore in peso di materie grasse (e):						
	50	1. superiore all'1,5 % e inferiore o uguale al 13 % .	3.187 (g)	zero (g)	714 (g)	3.187 (g)	3.850 (g)	19.034 (g)
	51	2. superiore al 13 % e inferiore o uguale al 18 % .	2.107 (g)	zero (g)	459 (g)	2.107 (g)	3.885 (g)	21.609 (g)
	52	3. superiore al 18 % e inferiore o uguale al 24 % .	811 (g)	zero (g)	153 (g)	811 (g)	3.927 (g)	24.699 (g)
	53	4. superiore al 24 % e inferiore o uguale al 27 % .	163 (g)	zero (g)	zero (g)	163 (g)	3.948 (g)	26.244 (g)
	54	5. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 30 % .	zero (g)	102 (g)	zero (g)	zero (g)	3.969 (g)	27.789 (g)
	55	6. superiore al 30 % e inferiore o uguale al 43 %	zero (g)	544 (g)	zero (g)	zero (g)	4.060 (g)	34.484 (g)
	58	7. superiore al 43 %	zero (g)	1.496 (g)	zero (g)	zero (g)	4.256 (g)	48.904 (g)
	61	b. latte in polvere, avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale all'1,5 % (e)	6.859 (g)	3.257 (g)	667 (g)	6.859 (g)	4.255 (g)	17.858 (g)
		c. latte condensato ed altri, aventi tenore in peso di materie grasse:						
	65	1. inferiore o uguale al 27 % .	2.664	2.976	2.301	2.664	9.585	25.891
	66	2. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 45 % (e)	3.125	3.125	3.125	3.125	4.675	44.641
	69	3. superiore al 45 % (e)	3.125	3.125	3.125	3.125	5.759	72.390

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
04.03		Burro (*a*):						
	02	A. burro fuso, ghee	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)(*i*)	95.138 (*h*)
		B. altro:						
	05	I. il cui pH, nella fase acquosa, è inferiore o uguale a 5,5 (*c*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)(*i*)	79.282 (*h*)
	08	II non nominato	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)(*i*)	79.282 (*h*)
04.04		Formaggi e latticini (*a*):						
		A. Emmental, Gruyère, Sbrinz ed Appenzell, aventi un tenore minimo di materie grasse pari al 45 % in peso della sostanza secca, di una maturazione di almeno tre mesi (*t*):						
		I. in forme standard (*o*) e di un valore franco frontiera (*p*) per 100 kg di peso netto:						
	04 34	a. uguale o superiore a 107,5 U.C. ed inferiore a 132 U.C.	zero	zero	zero	zero	zero	12.500
	07 35	b. uguale o superiore a 132 U.C. . . .	zero	zero	zero	zero	zero	4.688
		II. in pezzi condizionati sotto vuoto:						
		a. con la crosta almeno da un lato, di un peso netto uguale o superiore a 450 gr ed un valore franco frontiera (*p*) per 100 kg di peso netto:						
	08 37	1. uguale o superiore a 135,5 U.C. ed inferiore a 160 U.C.	zero	zero	zero	zero	zero	12.500
	11 38	2. uguale o superiore a 160 U.C. . .	zero	zero	zero	zero	zero	4.688
	12 40	b. altri, di un peso netto uguale o superiore a 75 gr ed inferiore o uguale a 250 gr (*q*) e di un valore franco frontiera (*p*), per 100 kg di peso netto, uguale o superiore a 180 U.C. .	zero	zero	zero	zero	zero	4.688
	27	B. formaggi di Glaris alle erbe (detto Schabziger) fabbricati con latte spannato ed aggiunta di erbe finemente tritate (*c*)	esente	esente	esente	esente	esente	12 % sul valore
	55	C. Cheddar (Chester) avente un tenore minimo in materie grasse del 50 % in peso della sostanza secca	zero	2.846	zero	zero	zero	32.112
		D. formaggi a pasta erborinata:						
	28	I. Roquefort	esente	esente	esente	esente	esente	11.291
	02 31 57	II. Gorgonzola ed altri	2.251	zero	zero	2.251	zero	11.291
		E. altri (esclusi i formaggi fusi):						
		I. Grana (in particolare Parmigiano Reggiano, Grana Padano), Pecorino, Reggianito, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovoce E., aventi tenore di acqua inferiore o uguale al 47 % in peso della materia non grassa:						
	58	— Grana (in particolare Parmigiano Reggiano, Grana Padano)	esente	esente	esente	esente	esente	24.525
	59	— Pecorino	esente	esente	esente	esente	esente	24.525
	61	— non nominati	esente	esente	esente	esente	esente	24.525
	15 41	II. Emmental, Gruyère e Sbrinz	zero	zero	zero	zero	zero	26.777
		III. Cheddar, Chester:						
	62	— Cheddar	32.112 (*l*)	2.846	32.112 (*l*)	zero	32.112 (*l*)	32.112
	65	— Chester	zero	2.846	zero	zero	zero	32.112

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
04.04 (segue)	67 45 48 51	IV. Asiago, Caciocavallo, Cantal, Comté, Danbo, Edam, Elbo, Fontal, Fontina, Friesenagel - e Kanterkaas, Gouda, Herrgaord, Leidse, Maribo, Montasio, Pressato, Provolone, Ragusano, Samsoe, Svecia, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovoce E., aventi tenore di acqua superiore al 47 % e inferiore o pari al 62 % in peso della materia non grassa	zero	8.289	zero	zero	4.813 (*i*)	31.196
	42	V. Tilsit (Havarti)	zero	4.500	zero	zero	4.464 (*i*)	19.721
	70	VI. Saint-Paulin, Butterkase, Italico, Saint-Nectaire, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovoce E, aventi tenore di acqua superiore al 62 % e inferiore o uguale al 68 % in peso della materia non grassa	zero	zero	zero	zero	zero (*i*)	16.865
	01 33 74	VII. Camembert, Brie, Taleggio, Maroilles, Coulommiers, Carré de l'Est, Reblochon, Pont l'Evêque, Neufchâtel, Limbourg, Romadour, Hervé, Harzer Kase, Fromage de Bruxelles, Stracchino, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovoce E., aventi tenore di acqua superiore al 68 % e inferiore o uguale al 73 % in peso della materia non grassa	zero	zero	zero	zero	zero	16.626
		VIII. Latticini ed altri						
	ex 17 ex 20 ex 23 ex 36	a. in imballaggi di contenuto netto di 250 gr o meno ed aventi tenore in peso di materie grasse inferiore o uguali al 32 %	zero	zero	zero	zero	zero	16.626
	ex 17 ex 20 ex 23 ex 36	b. altri	zero	zero	zero	zero	zero	16.626 (*r*)
		F. formaggi fusi:						
		I. formaggi fusi nella cui fabbricazione non sono stati impiegati altri formaggi che l'Emmental, il Gruyère e l'Appenzell ed eventualmente, a titolo aggiuntivo Glaris alle erbe (detto Schabziger) condizionati (in scatole o in fette) per la vendita al minuto (*f*) di un valore franco frontiera (*p*) per 100 kg di peso netto pari o maggiore a 110 U.C. ed aventi un tenore in materie grasse in peso di sostanza secca:						
	75 85	a. superiore al 40 % ed inferiore o uguale al 48 % per il totale delle porzioni o delle fette (*u*)	2.188	7.650	2.188	2.188	5.230 (*i*)	18.750
	76 88	b. superiore al 40 % ed inferiore o uguale al 48 % per i 5/6 del totale delle porzioni o delle fette e per il 6° restante non superiore al 56 % (*u*)	2.188	7.650	2.188	2.188	5.230 (*i*)	19.375
	78 91	c. superiore al 48 % ed inferiore o uguale al 56 % per il totale delle porzioni o delle fette (*u*)	2.188	7.650	2.188	2.188	5.230 (*i*)	21.875
	82 94	II. altri	2.188	7.650	2.188	2.188	5.230 (*i*)	32.974
17.02 -A		Lattosio e sciroppo di lattosio (*a*):						
	03	I. contenenti, allo stato secco, 99 % o più, in peso, di prodotto puro	esente	esente	esente	esente	esente	8.513
	04	II. altri	esente	esente	esente	esente	esente	8.513

NOTE

(*a*) Il prelievo applicabile ai miscugli rientranti nel Capitolo 4 della Tariffa doganale, costituiti da prodotti di cui alle voci 04.02, 04.03, 04.04 e 17.02-A, è quello applicabile al componente soggetto al prelievo più elevato e che, nello stesso tempo, rappresenta almeno il 10 % in peso del miscuglio. Qualora non sia possibile in tal modo provvedere alla fissazione del prelievo, il prelievo applicabile ai miscugli sopracitati è quello che risulta applicabile secondo la classificazione tariffaria di detti miscugli.

(*b*) In conformità alle Note Esplicative della Tariffa dei dazi doganali di importazione l'aggiunta di sostanze diverse dagli zuccheri, nell'ambito della voce n. 04.02, è consentita soltanto qualora trattisi di aggiunta in deboli quantità che non modifichino il carattere tariffario dei prodotti. Un'aggiunta al latte in polvere di amido destinato particolarmente a mantenere il latte ricostituito nel suo stato fisico normale e che non superi il 10 % in peso è da considerarsi come debole.

(*c*) Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

(*d*) Per l'applicazione di questa sottovoce, per latte speciale detto « per l'alimentazione dei bambini lattanti », si intendono i prodotti esenti da germi patogeni e tossinogeni e che contengono meno di 10.000 batteri aerobi aventi la possibilità di riprendere la loro attività biologica e meno di 2 batteri coliformi per grammo.

(*e*) Per il calcolo del tenore in materie grasse il peso dello zucchero aggiunto non deve essere preso in considerazione.

(*f*) Per l'applicazione di questa sottovoce, per formaggi condizionati (in scatole o in fette) destinati alla vendita al minuto, si intendono quelli della specie presentati in porzioni singole o in fette e condizionati esclusivamente in una delle tre forme seguenti:

1) in scatole circolari o semicircolari contenenti almeno 3 o al massimo 12 porzioni singole e non eccedenti il peso netto globale di 250 gr, oppure una sola porzione non eccedente il peso netto di 56 gr;
2) in scatole circolari o poligonali (diverse da quelle quadrate o rettangolari) contenenti almeno 12 porzioni singole, il cui peso netto globale sia compreso tra 450 gr e 1000 gr;
3) in fette imballate singolarmente in fogli di alluminio e di un peso netto unitario non superiore a 30 gr.

(*g*) Il prelievo nella misura indicata, rappresenta il prelievo da prendere a base per la determinazione del prelievo applicabile da calcolarsi in funzione del rapporto in peso esistente tra i componenti in latte e l'insieme del prodotto.
Il prelievo così determinato va poi, aumentato di un importo fisso di 5 U. C. per quintale di prodotto, per provenienze dagli Stati membri e di 8 U. C. per provenienze dai Paesi terzi.
Il prelievo applicabile, per quintale di prodotto, sarà pertanto calcolato con le seguenti formule:

per gli scambi intracomunitari: $\text{Prelievo} = \text{Pb} \times \frac{\text{Cl}}{100} + 3.125$; per gli scambi con i Paesi terzi: $\text{Prelievo} = \text{Pb} \times \frac{\text{Cl}}{100} + 5.000$, dove:

— Pb rappresenta il prelievo indicato, per ciascun Paese di provenienza, nella colonna corrispondente della Tabella;
— Cl il peso, in chilogrammi, dei componenti il latte per 100 kg di prodotto;
— 3.125 l'importo fisso, espresso in lire, corrispondente a 5 U. C. per i Paesi C.E.E.;
— 5.000 l'importo fisso, espresso in lire, corrispondente a 8 U. C. per i Paesi terzi.

(*h*) Per il burro in imballaggi immediati di un chilogramma o meno va applicato, in aggiunta al prelievo, un supplemento di prelievo di lire 3.124 per quintale.

(*i*) Il prelievo nella misura indicata è applicabile soltanto quando la merce risulti scortata da certificato di circolazione Mod. D. D. 4 nel quale risulti:
— nel quadro *A* l'indicazione dell' Italia come Paese di destinazione;
— nel quadro *B* il visto dell'Autorità competente dello Stato membro esportatore indicante che è stato riscosso all'atto dell'esportazione l'importo di compensazione in vigore il giorno dell'esportazione.
In mancanza di tali indicazioni sarà applicato il prelievo per le provenienze da Paesi terzi.

(*l*) Non è riscosso alcun prelievo quando il formaggio è scortato da certificato di circolazione Mod. D. D. 4 dove nel quadro *B* risulti apposta dall'Autorità competente dello Stato membro esportatore, una delle seguenti indicazioni:
« Prodotto che non ha formato oggetto di intervento ».
« Produit n'ayant pas fait l'objet d'intervention ».
« Keine Interventionsware ».
« Geen interventieprodukt ».

Se il certificato di circolazione Mod. D. D. 4, nel quadro *B*, non contiene l'indicazione di cui al precedente comma, non è riscosso alcun prelievo soltanto quando il formaggio venga utilizzato per la trasformazione in formaggio fuso, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.
(Per le norme vedi circolare a roneo Prot. n. 3517/UTCD del 28 aprile 1965).

(*m*) Per le provenienze da Stati membri della C.E.E., i prelievi comunitari si applicano soltanto quando la merce è scortata da certificato di circolazione Mod. D. D. 4 dove risulti apposta, nel quadro *B*, dalle Autorità competenti dello Stato membro esportatore, una delle seguenti annotazioni, secondo il caso:

1) per i prodotti della voce n. 04.02-A-III-b-1 (statistica 38):
« destinati all'alimentazione del bestiame (04.02-A-III-b-1) »
« fur Futterzwecke (04.02-A-III-b-1) »
« destinés à l'alimentation du bétail (04.02-A-III-b-1) »
« voor voederdoeleinden (04.02-A-III-b-1) »
2) per i prodotti della voce n. 04.02-A-III-b-2 (statistica 41):
« altri (04.02-A-III-b-2) »
« andere (04.02-A-III-b-2) »
« autres (04.02-A-III-b-2) »
« andere (04.02-A-III-b-2) »

Qualora sul certificato di circolazione Mod. D. D. 4 non risulti, secondo il caso, alcuna delle sopracitate annotazioni dovrà applicarsi, sia per i prodotti di cui alla voce n. 04.02-A-III-b-1 (statistica 38) che per i prodotti di cui alla voce n. 04.02-A-III-b-2 (statistica 41), il prelievo stabilito per le provenienze da Paesi terzi dei prodotti della voce n. 04.02-A-III-b-2 (statistica 41).

(*n*) Per i prodotti di cui alla voce n. 04.02-A-III-b-1 (statistica 38) importati da Stati membri della C.E.E. e scortati da certificato di circolazione Mod. D. D. 4 sul quale risulti, nel quadro *B*, l'annotazione di cui alla precedente nota *m*-1) è dovuto, in aggiunta al prelievo, un supplemento di prelievo di lire 12.094 per quintale.
Tale supplemento non è dovuto qualora il prodotto venga destinato alla fabbricazione di mangimi composti per animali, sotto l'osservanza delle norme e condizioni stabilite con la circolare a roneo VI/A/1967/215/Dog./000 del 30 marzo 1967 (prot. n. 2693/VI-A).

(*o*) Sono considerate forme standard quelle aventi i seguenti pesi netti:
Emmental . . . .: da 60 kg a 130 kg inclusi.
Gruyère e Sbrinz . . . .: da 20 kg a 45 kg inclusi.
Appenzell . . . .: da 6 kg a 8 kg inclusi.

(*p*) E' considerato come valore franco frontiera il prezzo franco frontiera del Paese esportatore.

(*q*) Sono ammessi in questa sottovoce soltanto i prodotti sul cui imballaggio figurino almeno le indicazioni seguenti:
— la denominazione del formaggio;
— il tenore in materia grassa in peso della sostanza secca;
— l'imballatore responsabile;
— il nome del Paese d'origine del formaggio.

(*r*) In aggiunta al prelievo è dovuto un importo supplementare di lire 78.125 per quintale netto.

(*s*) Per le provenienze da Paesi terzi, l'ammissione in questa voce è subordinata alla presentazione di uno speciale certificato. In mancanza di tale certificato si applica il trattamento previsto per le provenienze Paesi terzi della voce 04.02-B-I-b (statistica 48).

(*t*) Per le provenienze da Paesi terzi, l'ammissione in questa voce è subordinata alla presentazione di uno speciale certificato. In mancanza di tale certificato si applica il trattamento previsto per le provenienze Paesi terzi, rispettivamente:
— della voce 04.04-E-II (statistiche 15, 41) se trattasi di formaggi Emmental, Gruyère e Sbrinz;
— della voce 04.04-E-IV (statistica 48) se trattasi di formaggio Appenzell.

(*u*) Per le provenienze da Paesi terzi, l'ammissione in questa voce è subordinata alla presentazione di uno speciale certificato. In mancanza di tale certificato si applica il trattamento della voce 04.04-F-II (statistiche 82, 94).

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ENTE NAZIONALE PREVENZIONE INFORTUNI

Concorso pubblico per esami a otto posti di psicologo di 2ª classe in prova nella categoria direttiva - ruolo psicotecnico.

Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico per esami a otto posti di psicologo di 2ª classe in prova nella categoria direttiva - ruolo psicotecnico presso l'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni.

Dei predetti posti messi a concorso la percentuale del 20% è riservata al personale in servizio presso l'Ente alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana nonchè — in continuità di rapporto di impiego — alla data di decorrenza della nomina in prova, che sia comunque in possesso del prescritto titolo di studio.

Ove non risultassero conferibili al personale medesimo tali posti saranno ricoperti mediante assegnazione ai candidati estranei all'Istituto secondo l'ordine stabilito dalla graduatoria.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti debbono essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia o in lettere o in filosofia o in pedagogia o laurea equipollente.

Art. 3.

Gli aspiranti per poter partecipare al concorso, debbono essere in possesso, alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande, oltrechè del titolo di studio di cui al precedente art. 2, anche degli altri requisiti:

1) cittadinanza italiana;

2) età non superiore ai 32 anni *salvo le elevazioni consentite per quest'ultimo limite dalle disposizioni di legge vigenti in materia per i dipendenti civili dello Stato di cui al successivo art. 4.*

Si prescinde dal limite massimo di età nei riguardi dei candidati che rivestano alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione, la qualifica di impiegato di ruolo dell'ENPI, dello Stato o di altre pubbliche amministrazioni.

Per il personale dell'ENPI assunto a norma dell'art. 13 della deliberazione del consiglio di amministrazione 5 marzo 1965 il requisito del limite di età deve essere posseduto all'atto dell'assunzione;

3) buona condotta civile e morale;

4) idoneità fisica all'impiego.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 27, lettera *d*) del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 4.

Il limite massimo di età di 32 anni di cui al punto 2) dell'art. 3 è elevato:

1) di due anni per i coniugati e di un anno in più per ogni figlio vivente;

2) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle forze armate dello Stato ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-45;

b) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943, per i cittadini già internati o deportati dal nemico in conseguenza dello stato di belligeranza;

c) per gli alto-atesini e per le persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, i quali durante la seconda guerra mondiale abbiano prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni armate da esse organizzate quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie;

d) per coloro che appartengono alle altre categorie alle quali sono applicabili i benefici previsti dalle disposizioni in vigore a favore dei combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se successivamente sia intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137 ratificato con legge del 23 febbraio 1952, n. 93.

e) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia (limitatamente ai rimpatriati fino al 23 dicembre 1951) e dalla Somalia (limitatamente ai rimpatriati fino al 31 marzo 1950);

f) per i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano;

g) per i profughi dai territori esteri;

h) per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;

i) per i connazionali rimpatriati dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri di cui alla legge 25 ottobre 1960, n. 1306;

l) per i connazionali rimpatriati dall'Algeria e da altri Paesi del continente africano di cui alla legge 25 febbraio 1963, n. 319;

m) per il personale militare che, per conto dell'O.N.U., abbia prestato servizio in zone d'intervento, ai sensi della legge 11 dicembre 1962, n. 1746.

3) il limite massimo è elevato ad anni 39:

a) per i combattenti o assimilati decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra al valor militare oppure per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa costituita da almeno sette figli viventi. Sono equiparati ai figli viventi quelli caduti in guerra.

4) il limite massimo di età è protratto sino a 40 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

a) per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale.

5) il limite massimo di età è protratto a 55 anni, ritenendosi parimenti assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

a) per i mutilati ed invalidi di guerra, per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati ed invalidi per servizio militare o civile, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia), per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi per fini politici nelle province di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, per i mutilati ed invalidi di guerra alto-atesini, per gli inabili a proficuo lavoro in seguito a lesioni o infermità contratte in conseguenza della deportazione e dell'internamento ad opera del nemico e per i mutilati ed invalidi della repubblica sociale italiana, di cui alla legge 24 novembre 1961, n. 1298.

Non sono ammessi a fruire di tale beneficio gli invalidi che abbiano perduto ogni capacità lavorativa e gli invalidi assegnati alla nona e decima categoria di pensione, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria nona e da 3 a 6 della categoria decima della tabella *A* allegata al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876 dalle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella *B* del regio decreto del 12 luglio 1923, n. 1491, richiamato dalla legge 3 giugno 1950, n. 375 e dalle voci da 4 a 10 della tabella *B* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648;

b) per i mutilati ed invalidi civili di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539, con esclusione delle categorie contemplate dall'art. 3, secondo comma, della legge stessa, e per i mutilati ed invalidi del lavoro di cui alla legge 14 ottobre 1966, n. 851, con esclusione delle categorie contemplate dall'art. 11 della legge medesima;

c) per le vedove e gli orfani di guerra, per le vedove e gli orfani dei caduti sul lavoro, nonchè per le vedove e gli orfani dei caduti per servizio.

6) ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944.

7) per gli assistenti ordinari di università o di istituti di istruzione universitaria, cessati dal servizio per motivi non disciplinari il limite massimo di età è aumentato di un periodo eguale a quello di appartenenza ai ruoli di assistente: per gli assistenti straordinari volontari ed incaricati sia in attività, sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare il limite massimo di età è aumentato di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'università o l'istituto di istruzione universitaria.

I benefici di cui ai punti 1), 2) e 3), ed ai punti 6) e 7) sono cumulabili purchè complessivamente non si superino i quaranta anni di età;

8) si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) dei candidati che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 3, punto 2), comma secondo;

b) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

c) degli ufficiali e dei sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e dei Corpi di guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonchè dei vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti.

Per il personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, il limite massimo di età è di 45 anni, sempre che alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso non siano decorsi cinque anni dalla data di cessazione del rapporto di impiego.

Art. 5.

Le domande di ammissione, indirizzate alla Direzione generale dell'ENPI — Servizio affari generali e personale — Divisione stato giuridico del personale, via Alessandria, 220 Roma — redatte su carta da bollo da L. 400 e firmate dagli aspiranti dovranno essere inoltrate a mezzo raccomandata, o fatte pervenire entro il termine perentorio di 30 giorni, che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Per le domande presentate direttamente alla direzione generale sarà rilasciata apposita ricevuta.

Per le domande spedite in piego raccomandato, la data di invio è stabilita dal timbro dell'ufficio postale di partenza.

Nella domanda di ammissione gli aspiranti debbono dichiarare:

a) il cognome ed il nome;

b) il luogo e la data di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dal presente bando dovranno indicare ai fini dell'ammissione al concorso, i titoli posseduti che danno diritto alla elevazione del suddetto limite);

c) il domicilio;

d) il possesso del titolo di studio richiesto dal bando;

e) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

f) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle medesime;

g) immunità da condanne penali o le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

h) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*) del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 per avere conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

l) il proprio espresso impegno di raggiungere in caso di nomina qualsiasi destinazione;

m) l'indirizzo al quale dovranno essere trasmesse le comunicazioni al candidato per la durata del concorso.

L'ente non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'ente stesso.

La firma posta in calce alla domanda dall'aspirante dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti dell'ENPI è sufficiente in luogo della predetta autenticazione, il visto del dirigente l'unità organica presso la quale prestano servizio.

Per la compilazione della domanda i candidati possono attenersi allo schema allegato al presente bando.

Art. 6.

La commissione esaminatrice sarà nominata dal presidente dell'ente, a norma dell'art. 7 del regolamento organico del personale.

Art. 7.

I candidati ammessi al concorso riceveranno in tempo utile, a mezzo lettera raccomandata, comunicazione del luogo, giorno ed ora in cui si effettueranno le prove di esame.

All'atto di presentazione per sostenere le prove i candidati dovranno essere muniti, al fine dell'accertamento della loro identità personale, di una fotografia recente munita della firma autenticata da parte del sindaco o da parte di un notaio.

In luogo della fotografia potranno esibire il libretto ferroviario, concessione C, se dipendenti da amministrazioni dello Stato oppure carta di identità rilasciata dal comune o il porto d'arme o la patente automobilistica o il passaporto.

Nei confronti del personale dipendente dall'Ente che sosterrà le prove di esame, i giorni occorrenti per la partecipazione al concorso saranno considerati a titolo di congedo straordinario.

Art. 8.

Gli esami consisteranno in tre prove scritte, per ciascuna delle quali saranno assegnate ai candidati non più di otto ore di tempo, ed in una prova orale secondo il seguente programma:

Prove scritte:

1ª prova: Psicologia generale (temi di fondo della ricerca psicologica: apprendimento, percezione, memoria, intelligenza, istinti, emozioni, affettività, motivazione, atteggiamenti);

2ª prova: Psicologia applicata al lavoro (temi della selezione e dell'orientamento professionale, teoria generale dei tests, aspetti psicologici della prevenzione degli infortuni);

3ª prova: Psicologia applicata all'educazione (temi della psicologia dell'età evolutiva dell'adattamento ed apprendimento nella vita scolastica e nella formazione professionale).

La prova orale, oltre che sulle anzidette materie, verterà su elementi di diritto del lavoro e di legislazione sociale con particolare riferimento alle norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali e alle norme di leggi concernenti l'apprendistato ed il collocamento dei giovani lavoratori, organizzazione e legislazione scolastica e della formazione professionale scolastica ed extra scolastica.

Per lo svolgimento delle prove di esame saranno osservate per quanto applicabili, le norme di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 9.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato la media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati che conseguono la ammissione alla prova orale viene data comunicazione con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga in essa la votazione di almeno sei decimi.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione della votazione da ciascuno riportata. L'elenco sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione è affisso nel medesimo giorno in apposito albo presso il luogo di esame.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte con il voto riportato nella prova orale.

Art. 10.

I candidati che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere titoli ai fini della preferenza a parità di merito o della riserva dei posti in ordine alla determinazione della graduatoria dei vincitori, debbono far pervenire alla Direzione generale dell'ENPI - Servizio affari generali e personale - divisione stato giuridico del personale, via Alessandria, 220, Roma, entro il termine perentorio di giorni 20, che decorre dalla data di ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti redatti nella forma prescritta dal successivo art. 11.

I concorrenti dichiarati vincitori che abbiano superato i trentadue anni e che abbiano diritto all'elevazione di tale limite di età od alla esenzione dal rispetto del limite stesso, debbono far pervenire alla Direzione generale dell'ENPI - Servizio affari generali e personale - Divisione stato giuridico del personale, sotto pena di decadenza, entro il termine di cui all'art. 13 gli appositi documenti elencati nell'art. 11 salvo che non vi abbiano già provveduto per i fini considerati nel precedente comma.

Art. 11.

I candidati che abbiano superato la prova orale e le prove pratiche e che abbiano titoli da far valere ai fini dell'elevazione del limite massimo di età, o ai fini della preferenza o della precedenza nella nomina, dovranno produrre, nei termini di cui al precedente art. 10, i seguenti documenti:

1) ex combattenti, prigionieri ed assimilati:

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno su carta da bollo da L. 400, la dichiarazione integrativa prevista dalla circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale del 1937;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-45 o della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche ponendosi a disposizione di un comando militare nazionale, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari o militarizzati addetti alla bonifica dei campi minati, dragaggio mine, ecc., di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93 e i combattenti della guerra di liberazione delle formazioni non regolari di cui al decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, su carta da bollo da L. 400; le dichiarazioni integrative o le notificazioni previste dalle circolari n. 5000 in data 1° agosto 1948, dello stato maggiore dell'Esercito, n. 2700/Om, in data 3 luglio 1948, dello stato maggiore della Marina, numero 202860/Od, in data 8 luglio 1948, dello stato maggiore dell'Aeronautica, ovvero copia dello stato di servizio o del foglio matricolare militare;

c) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione, su carta da bollo da L. 400, rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) i candidati alto-atesini o residenti, prima del 1° gennaio 1940, nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, i quali durante la seconda guerra mondiale, hanno prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni da esse organizzate e abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie, presenteranno una dichiarazione rilasciata dall'autorità competente;

2) mutilati ed invalidi:

a) i mutilati e gli invalidi in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-45 o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex-colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici, nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, ovvero per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, nonchè i mutilati ed invalidi alto-atesini o residenti anteriormente al 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingue di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, di cui all'articolo 9 della legge 5 gennaio 1955, n. 14, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato modello 69 rilasciato dal Ministero del tesoro, Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione d'invalidità, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale degli invalidi di guerra, in cui dovranno essere indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali dell'Opera;

b) i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, i mutilati ed invalidi di cui alla legge 24 novembre 1961, n. 1298 e gli inabili a proficuo lavoro in seguito a lesioni o infermità contratte in conseguenza della deportazione o dell'internamento ad opera del nemico, dovranno produrre il medesimo documento indicato alla precedente lettera *a*);

c) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità di cui sono colpiti, ovvero il mod. 69-*ter*, rilasciato, secondo i casi, dall'amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità, o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

d) i mutilati ed invalidi civili dovranno presentare un certificato rilasciato dal competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione attestante, ai sensi dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, il numero di iscrizione nel ruolo e la categoria professionale;

e) i mutilati ed invalidi del lavoro dovranno comprovare la loro qualifica mediante un attestato, su carta da bollo da L. 400, rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro, a termini della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

3) orfani:

a) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-45 o per la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni singole e collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane e per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, dovranno presentare un certificato, su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra;

b) gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, orfani dei caduti alto-atesini, che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra dovranno produrre il medesimo documento indicato alla precedente lettera *a*);

c) gli orfani dei caduti per servizio dovranno produrre una dichiarazione, su carta da bollo da L. 400, rilasciata dalla amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio.

I figli degli invalidi per servizio di prima categoria produrranno un certificato rilasciato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oppure un attestato dell'amministrazione dalla quale dipendevano i genitori;

d) gli orfani dei caduti sul lavoro dovranno produrre un attestato rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

4) i figli di mutilati e di invalidi:

a) i figli dei mutilati e invalidi di guerra ed assimilati dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui usufruisce il padre o la madre;

b) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, su carta da bollo da lire 400, rilasciato dal sindaco del comune di residenza attestante che il padre o la madre fruisce di pensione e la categoria;

c) i figli dei mutilati ed invalidi civili per i fatti di guerra ed i figli degli inabili a proficuo lavoro a seguito di lesioni od infermità contratte in conseguenza della deportazione o dello internamento ad opera del nemico dovranno presentare, il medesimo documento indicato nella precedente lettera *a*);

d) i figli dei mutilati ed invalidi del lavoro dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, su carta da bollo da L. 400, rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

5) madri, vedove non rimaritate e sorelle dei caduti:

a) le madri e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati alle lettere *a*), *b*), e *c*) della voce orfani, nonchè le madri, le mogli e le sorelle vedove o nubili dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra dovranno esibire un certificato, su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

Le vedove di guerra non rimaritate dovranno produrre, ai sensi dell'art. 4 della legge 15 novembre 1965, n. 1288, l'apposito modello 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra, ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648.

Le vedove non rimaritate dei caduti per causa di servizio dovranno produrre, su carta da bollo da L. 400, una dichiarazione dell'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio;

b) le madri, le vedove e le sorelle vedove o nubili dei caduti sul lavoro dovranno presentare un certificato, su carta da bollo da L. 400, della competente sezione provinciale della Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

6) profughi:

a) i profughi dai territori di confine, che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire una attestazione rilasciata. su carta da bollo da L. 400, del prefetto della provincia in cui risiedono o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

b) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare un'attestazione rilasciata dal prefetto della provincia in cui hanno la residenza, su carta da bollo da L. 400, in conformità del modello previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117. Sono valide anche le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, e del decreto legislativo 26 luglio 1948, n. 104. I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

c) i connazionali rimpatriati dall'Egitto, che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306, dovranno produrre un attestato rilasciato dalle competenti autorità consolari italiane, su carta da bollo da L. 400;

d) i connazionali rimpatriati dalla Tunisia e da Tangeri, che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 della citata legge 25 ottobre 1960, n. 1306, dovranno produrre un attestato rilasciato su carta da bollo da L. 400, dal Ministero degli affari esteri;

e) i connazionali rimpatriati dall'Algeria e dagli altri Paesi africani che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 3 della legge 25 febbraio 1963, n. 319, dovranno produrre un attestato rilasciato dalle competenti autorità consiliari italiane, su carta da bollo da L. 400·

f) i profughi disoccupati dovranno produrre, inoltre, un certificato rilasciato dal competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, attestante lo stato di disoccupazione.

7) decorati, feriti di guerra e promossi per merito di guerra:

i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra dovranno produrre l'originale o copia autenticata del relativo brevetto o del documento di concessione;

8) perseguitati politici e razziali:

coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali, presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata, su carta da bollo da L. 400, dal prefetto della provincia nel cui territorio hanno la loro residenza. I candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato, su carta da bollo da L. 400, rilasciato dalla competente comunità israelitica;

9) coniugati:

i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia, su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del comune di residenza. I capi di famiglia numerosa dovranno far risultare da detto documento che la famiglia è costituita da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

10) dipendenti dalle amministrazioni dello Stato o da altre pubbliche amministrazioni:

a) i dipendenti di ruolo delle amministrazioni dello Stato o di altre pubbliche amministrazioni dovranno produrre copia dello stato di servizio su carta da bollo da L. 400, con l'indicazione dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo quinquennio, rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici. Gli impiegati di ruolo che abbiano frequentato, con esito favorevole, i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre il relativo attestato rilasciato dalle amministrazioni che hanno organizzato i corsi medesimi;

b) gli impiegati non di ruolo delle amministrazioni dello Stato dovranno produrre un certificato, su carta da bollo da L. 400, rilasciato dalla amministrazione dalla quale dipendono; da cui risultino la data di inizio e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma, con qualifiche riportate nell'ultimo triennio;

c) i concorrenti già appartenenti agli enti di diritto pubblico ed agli enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato o comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione a norma dell'art. 1 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dovranno produrre un certificato, su carta da bollo da L. 400, rilasciato dall'ufficio liquidazione del Ministero del tesoro dal quale risulti il servizio prestato e la data in cui è cessato il rapporto d'impiego con l'ente soppresso;

d) gli ufficiali ed i sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica o dei Corpi di guardia di finanza, le guardie di pubblica sicurezza e gli agenti di custodia, nonchè i vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti dovranno produrre copia dello stato di servizio (per gli ufficiali) ovvero copia od estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in carta legale rilasciata dall'autorità militare competente;

e) gli assistenti ordinari di università o di istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari e gli assistenti straordinari volontari ed incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per motivi non disciplinari, dovranno presentare un certificato del rettore dell'università o del capo dell'istituto di istruzione universitaria attestante la qualifica rivestita e, rispettivamente il periodo di appartenenza ai ruoli per gli assistenti ordinari o il periodo di servizio prestato presso l'università o l'istituto di istruzione universitaria per gli assistenti straordinari. Per tutti coloro che siano cessati dal servizio il certificato indicherà i motivi della cessazione;

f) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e del 5 settembre 1947, n 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione, su carta da bollo da L. 400, dell'autorità militare.

I titoli di precedenza o di preferenza nella nomina sono validi anche se vengono acquisiti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione fissato al precedente art. 5 purchè possano essere documentati entro il termine indicato al primo comma dell'articolo 10.

Il ritardo nella presentazione dei documenti di cui al presente articolo, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, porta la inapplicabilità al candidato stesso dei benefici conseguenti all'eventuale possesso di titoli di precedenza o di preferenza nella graduatoria.

Art. 12.

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti ottenuti nella votazione complessiva di cui al precedente art. 9 e quella dei vincitori con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti. A parità di merito si

applicheranno le disposizioni dell'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei candidati dichiarati idonei oltre i vincitori, sarà sottoposta all'approvazione del comitato esecutivo, sotto condizione del successivo accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego. L'amministrazione accerta di ufficio il requisito della buona condotta e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego, e si riserva la facoltà di sottoporre i vincitori del concorso a visita medica e ad accertamenti psicologici al fine di valutarne l'idoneità fisica e le capacità intellettuali.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati idonei sarà pubblicata su « Notizie dell'ENPI ». Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 13.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria generale di merito e dichiarati vincitori del concorso dovranno presentare o far pervenire alla Direzione generale dell'ENPI — Servizio affari generali e personale - Divisione stato giuridico del personale, via Alessandria, 220, Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti di rito:

A) titolo di studio: diploma originale del titolo di studio prescritto per l'ammissione al concorso, di cui al precedente art. 2, oppure copia autentica di esso rilasciata da notaio su carta da bollo da L. 400.

L'autenticazione della copia del diploma del titolo di studio può essere fatta, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale, o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un cancelliere o da un segretario comunale.

Nel caso che il diploma non sia stato rilasciato, i candidati sono tenuti a presentare, su carta da bollo da L. 400, il certificato contenente la dichiarazione che lo stesso sostituisce a tutti gli effetti l'originale.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma il candidato deve presentare il duplicato rilasciato ai sensi dell'art. 99 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653;

B) estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita, rilasciato, su carta da bollo da L. 400, da cui risulti che l'aspirante alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione non abbia oltrepassato il limite massimo di età stabilito nel precedente art. 3 punto 2).

Tale documento deve essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero, del comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita, se il candidato è nato all'estero.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, i candidati nati all'estero potranno produrre un certificato della competente autorità consolare. La firma del funzionario che ha rilasciato il certificato deve essere legalizzata dal Ministro per gli affari esteri o dalle autorità da esso delegate;

C) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale civile del comune di origine.

Da tale documento dovrà risultare che il candidato era in possesso del requisito anzidetto alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso;

D) certificato di godimento dei diritti politici, su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza. Da tale documento dovrà risultare che il candidato era in possesso del requisito anzidetto alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso;

E) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica presso il Tribunale competente per territorio. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

F) certificato medico, su carta da bollo da L. 400, rilasciato da un medico provinciale o militare ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato possiede la idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale il concorso si riferisce.

Nel certificato debbono essere precisati gli estremi dell'attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837, ed effettuati presso un istituto o un laboratorio autorizzato.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione con la dichiarazione che l'imperfezione stessa non menoma l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Per gli aspiranti mutilati ed invalidi di guerra, mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra e categorie assimilate, per i mutilati e gli invalidi per servizio, per i mutilati e gli invalidi civili e per i mutilati e gli invalidi del lavoro, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi rispettivamente dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n 375, e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, dell'art. 6, n. 3, della legge 5 ottobre 1962, n. 1593, e dell'art. 6, n. 3, della legge 14 ottobre 1966, n. 851, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura del suo grado di invalidità o mutilazione, non possa riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro e alla sicurezza degli impianti e sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre.

Gli aspiranti mutilati ed invalidi civili dovranno invece produrre un certificato su carta da bollo da L. 400, rilasciato dall'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, ai sensi dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539.

In applicazione della legge 13 marzo 1958, n. 308, la minorazione del sordomutismo non costituisce motivo di esclusione del candidato. Il medesimo dovrà tuttavia presentare una dichiarazione di idoneità specifica all'esercizio delle funzioni dell'impiego per il quale concorre, rilasciata dal medico fiscale designato dall'ENPI con l'intervento di uno specialista in otorinolaringologia designato dall'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti.

G) Documento militare: copia aggiornata dello stato di servizio militare (salvo che non sia stata già presentata per i fini indicati nell'art. 10) o del foglio matricolare a seconda che il candidato abbia prestato servizio militare quale ufficiale ovvero quale sottufficiale o militare di truppa. Ciascun foglio di tali documenti deve essere munito di marca da bollo da L. 400, debitamente annullata.

Sono tenuti a presentare copia del foglio matricolare anche i militari in congedo illimitato provvisorio (arruolati dagli organi di leva e tuttora in attesa della chiamata alle armi della propria classe oppure appartenenti a classi già chiamate alle armi, ma non ancora incorporati perchè ammessi ai benefici del ritardo o del rinvio previsti dalle vigenti disposizioni) nonchè i riformati in rassegna (dopo l'arruolamento, in sede di selezione attitudinale o durante la prestazione del servizio alle armi).

Gli ufficiali della Marina militare, i sottufficiali e il personale del Corpo equipaggi militari marittimi, che si trovino nelle condizioni indicate nei precedenti capoversi, devono presentare rispettivamente, un estratto matricolare o un estratto del foglio matricolare.

Coloro che siano stati dichiarati riformati o rivedibili, dal competente consiglio di leva devono presentare un certificato di esito di leva rilasciato, su carta da bollo da L. 400, dal sindaco del comune di origine o di residenza e vistata dalla commissione di leva. Per gli appartenenti alla leva di mare il certificato di esito di leva deve essere rilasciato dalla competente capitaneria di porto.

Coloro che non siano stati sottoposti ancora alla visita di leva devono produrre un certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza su carta da bollo da L. 400.

Art. 14.

I vincitori del concorso, con provvedimento del presidente saranno nominati « psicologo di 2ª classe » in prova nella categoria direttiva - ruolo psicotecnico.

I candidati che abbiano conseguito la nomina in prova ove non assumano servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito presso la sede di assegnazione, decadranno dalla nomina.

Nel caso in cui alcuni posti messi a concorso restino scoperti per la rinuncia o per decadenza dei vincitori il presidente ha facoltà di procedere, nel termine di sei mesi, ad altrettante nomine di candidati idonei, secondo l'ordine della graduatoria.

Art. 15.

Il periodo di prova avrà la durata di sei mesi, prorogabile di un ulteriore periodo di mesi sei nel caso di giudizio sfavorevole.

Ove al termine dell'ulteriore periodo di prova permanga il giudizio sfavorevole, verrà disposta la risoluzione del rapporto di impiego, con la liquidazione di una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

I vincitori del concorso che avranno compiuto con buon esito il periodo di prova conseguiranno la nomina in ruolo e saranno collocati nella qualifica indicata al primo comma dell'articolo precedente.

Per questi il servizio di prova è computato come servizio di ruolo a tutti gli effetti.

I candidati nominati in ruolo non potranno presentare istanza di trasferimento prima che sia trascorso un periodo non inferiore a tre anni di permanenza nella residenza di prima destinazione.

Art. 16.

Al personale nominato in ruolo a seguito del concorso di cui al presente bando spetterà la retribuzione iniziale prevista per la qaulifica di psicologo di 2ª classe — nella categoria direttiva — ruolo psicotecnico e cioè uno stipendio annuo lordo di L. 1.764.000, oltre la 13ª mensilità e le eventuali quote di aggiunta di famiglia, nonchè una gratificazione annuale di merito commisurata a due mensilità della retribuzione spettante per stipendio e quote di aggiunta di famiglia e una indennità speciale nella misura lorda di L. 25.000 mensili ed una indennità integrativa speciale corrisposta per i soli mesi di effettivo servizio.

Art. 17.

Per quanto non previsto dal presente bando si osservano, in quanto applicabili, le norme e le modalità vigenti in materia per l'assunzione nelle corrispondenti carriere del personale statale.

Roma, addì 20 marzo 1969

Il presidente: PREDA

(Schema della domanda di ammissione da inviarsi su carta da bollo da L. 400)

Alla direzione generale dell'ENPI - Servizio affari generali e personale - Divisione stato giuridico del personale - Via Alessandria, 220 ROMA

Il sottoscritto - (cognome e nome in stampatello) . . . . nato a . . . . (provincia di . . . . .) il giorno . . . . . . domiciliato in . . . . . . (provincia di . .) via . . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso pubblico per esami a otto posti di psicologo di 2ª classe in prova nella categoria direttiva — ruolo psicotecnico. Fa presente (solo per coloro che, avendo superato il 32° anno di età alla scadenza del termine per la presentazione della domanda, abbiano diritto alla elevazione del suddetto limite) di avere diritto all'aumento del limite di età in quanto . (indicare con esattezza il titolo che dà diritto all'aumento del suddetto limite).

Il sottoscritto dichiara di avere conseguito il diploma di laurea in . . . . presso l'università di . . . . in data . con punti

Dichiara inoltre di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . (i candidati non iscritti nelle liste elettorali indicheranno i motivi della non iscrizione o della cancellazione) e di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimento penali in corso (indicare, in caso contrario, le condanne penali riportate anche se vi sia stata amnistia, condono, indulto, grazia, perdono giudiziale o riabilitazione nonchè i procedimenti penali pendenti). Con riguardo agli obblighi militari dichiara (secondo i casi, di avere prestato servizio militare di leva, di essere attualmente in servizio militare presso . . . . di non avere prestato servizio militare perchè, pur dichiarato « abile arruolato » gode di congedo, o di rinvio in qualità di . . . . (oppure perchè riformato o rivedibile). Dichiara infine di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127 lettera *d*), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 per avere conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

Il sottoscritto si impegna ad accettare, in caso di nomina, qualsiasi destinazione e chiede che tutte le comunicazioni relative al presente concorso gli vengano trasmesse al seguente indirizzo . . . .

Data . . . .

Firma . . . . . . (1)

---

(1) la firma dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Per i dipendenti dell'ENPI sarà sufficiente il visto del dirigente l'unità organica presso la quale prestano servizio.

(2844)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Concorso per titoli a nove posti di ispettore generale ed a settantatre posti di segretario generale nel ruolo statale degli ispettori generali e dei segretari generali delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, riguardante il testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, concernente le norme di esecuzione del predetto testo unico;

Vista la legge 23 febbraio 1968, n. 125, recante nuove norme concernenti il personale delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Vista la tabella *A* allegata alla citata legge 125/1968, concernente il ruolo statale degli ispettori generali e dei segretari generali delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Considerato che nel predetto ruolo sono disponibili nove posti di ispettore generale e settantatre posti di segretario generale, da mettere a concorso per titoli, a norma dell'art. 8 della citata legge n. 125/1968;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli a nove posti di ispettore generale ed a settantatre posti di segretario generale nel ruolo statale degli ispettori generali e dei segretari generali delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (ex coeff. 670).

Per l'ammissione al concorso si prescinde dal limite massimo di età.

Art. 2.

Il concorso, di cui al precedente art. 1, è riservato ai funzionari delle carriere direttive delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e degli uffici provinciali industria, commercio e artigianato, che rivestano qualifiche non inferiori a quelle corrispondenti all'ex coefficiente 500 e che ricoprano l'incarico di segretario generale o di vice segretario generale delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, da data non posteriore al 31 dicembre 1966, a seguito di deliberazione dell'ente, approvata dall'autorità tutoria. Per la valutazione dell'anzianità di qualifica, si applica, se necessario ed a richiesta dell'interessato, il beneficio di cui all'art. 6 della legge 23 febbraio 1968, n. 125.

Art. 3

Gli aspiranti, che intendano partecipare al concorso, devono far pervenire a questo Ministero - Direzione generale degli affari generali - Ispettorato generale del personale - Divisione II (concorsi), apposita domanda su carta da bollo, debitamente sottoscritta, entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dal Ministero.

Art. 4.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati le cui domande risultino pervenute al Ministero dopo la scadenza del termine stabilito nel precedente art. 3, anche se presentate in tempo utile agli uffici postali.

Alla domanda dovrà essere allegato un elenco, in duplice copia, dei titoli e delle eventuali pubblicazioni, che si presentano.

Non è ammesso fare riferimento a titoli e pubblicazioni presentati al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato o ad altra amministrazione.

I titoli e le pubblicazioni, con il relativo elenco in duplice copia, se perverranno dopo il termine di presentazione della domanda, non saranno presi in considerazione.

Art. 5.

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare:

a) il cognome, il nome, il domicilio ed il preciso indirizzo presso cui si desidera vengano inviate eventuali comunicazioni;

b) la data ed il luogo di nascita;

c) se aspirano preferibilmente alla nomina ad ispettore generale o alla nomina a segretario generale.

Le domande dovranno, altresì, contenere la dichiarazione che l'aspirante è disposto ad accettare, in caso di nomina, qualsiasi destinazione.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario del comune di residenza.

Art. 6.

Le domande non compilate con tutte le indicazioni di cui al precedente art. 5 non saranno prese in considerazione.

L'amministrazione si riserva, tuttavia, la facoltà di concedere agli interessati un ulteriore termine per la regolarizzazione delle domanda.

Art. 7.

Alla domanda dovranno essere allegati:

a) un certificato, in carta legale, rilasciato dai presidenti delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, attestante che il candidato ricopre l'incarico di segretario generale o di vice segretario generale delle camere stesse da data non posteriore al 31 dicembre 1966, con la precisazione degli estremi delle delibere e delle relative approvazioni da parte dell'autorità tutoria. Per i candidati funzionari di camere di commercio, il predetto certificato dovrà anche attestare la carriera di appartenenza e la qualifica rivestita;

b) tutti i titoli, compresi quelli relativi a servizi civili e militari, che il candidato ritenga di presentare a dimostrazione della sua cultura, della sua preparazione professionale e delle particolari attitudini a ricoprire il posto cui aspira.

I servizi civili non di ruolo dovranno essere documentati con certificati - rilasciati dalle pubbliche amministrazioni presso le quali i candidati hanno prestato servizio - attestanti la durata del servizio e la categoria di appartenenza.

I servizi civili di ruolo dovranno essere documentati con la presentazione della copia dello stato matricolare.

Le eventuali pubblicazioni dovranno essere inviate in cinque esemplari e, se presentate a parte, sull'involucro dovranno venire riprodotte, in modo chiaro, le generalità del concorrente e gli estremi del concorso.

Non si accettano che lavori pubblicati e, solo in via di eccezione, i candidati sono autorizzati a presentare, in luogo di pubblicazioni e limitatamente ad un solo lavoro, bozze di stampa e copia dattiloscritte, purchè redatte nella definitiva stesura, pronte per la stampa.

I titoli di cui al precedente punto *b*), da allegare alla domanda o, comunque, da far pervenire al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro e non oltre il termine perentorio dei trenta giorni, di cui all'art. 3 del presente decreto, dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo ed a quelle della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e non potanno essere rettificati.

Le pubblicazioni dovranno essere allegate alla domanda o, comunque, trasmesse entro i termini suindicati.

L'amministrazione non assume alcun impegno per la restituzione o meno delle pubblicazioni.

Art. 8.

Il concorso sarà giudicato, in base ai titoli prodotti dai candidati, da una commissione di cinque membri, nominata dal Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, composta:

da un presidente scelto tra i magistrati amministrativi od ordinari con qualifica di presidente di sezione del Consiglio di Stato o corrispondente;

da un magistrato amministrativo o ordinario con qualifica di consigliere di Stato o corrispondente;

da un docente universitario di materie economico-finanziarie;

da due impiegati della carriera direttiva dell'amministrazione con qualifica non inferiore ad ispettore generale.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato della carriera direttiva del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con qualifica non inferiore a direttore di divisione o qualifica corrispondente.

Art. 9.

La commissione giudicatrice determinerà preliminarmente i criteri di massima e relativi coefficienti, ai fini della formazione della graduatoria di merito per l'attribuzione dei posti di ispettore generale e di segretario generale delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

A parità di merito saranno applicate la norme dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 10.

Alla destinazione dei vincitori dei posti di segretario generale di camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura provvederà il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato sentito il parere delle camere di commercio interessate.

Art. 11.

A coloro che conseguiranno la nomina a ispettore generale o a segretario generale sarà corrisposto il trattamento economico della qualifica appartenenza (ex coeff. 670), oltre le indennità spettanti in base alle vigenti disposizioni, nonchè il rimborso delle spese di viaggio, per raggiungere la destinazione loro assegnata.

I vincitori che, nel termine stabilito, non assumano regolare servizio, senza giustificato motivo, presso la sede loro assegnata, decadono dalla nomina.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 5 marzo 1969

Il Ministro: TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *marzo* 1969
Registro n. 5, *foglio n.* 110

(3055)

Diario delle prove scritte del concorso per esami a due posti di esaminatore in prova nel ruolo tecnico della carriera direttiva della proprietà intellettuale, riservato ai laureati in fisica.

Le prove scritte del concorso per esami a due posti di esaminatore in prova (ex coeff. 271) nel ruolo tecnico della carriera direttiva della proprietà intellettuale, riservato ai laureati in fisica, avranno luogo presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale degli affari generali - Ispettorato generale del personale, via Molise, 2, Roma, nei giorni 12, 13 e 14 maggio 1969, con inizio alle ore 8,30.

(3169)

MINISTERO DELL'INTERNO

Costituzione della commissione giudicatrice del concorso per esami a quaranta posti di vice commissario in prova nel ruolo della carriera direttiva del personale dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto ministeriale 13 novembre 1968, registrato alla Corte dei conti il 26 novembre successivo, registro n. 32 Interno, foglio n. 34, col quale è stato indetto un pubblico concorso per esami per il conferimento di quaranta posti di vice commissario in prova nel ruolo della carriera direttiva del personale dell'Amministrazione della pubblica sicurezza;

Ritenuto di dover procedere alla costituzione della commissione giudicatrice del suddetto concorso;

Visto il regolamento per gli esami di ammissione e di promozione nei ruoli del personale dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 21 marzo 1953, n. 738;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; nonchè le norme di esecuzione del testo unico stesso, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso per quaranta posti di vice commissario di pubblica sicurezza in prova, di cui alle premesse, è costituita come segue:

Presidente:

Longo dott. Leoluca, consigliere di Stato.

Componenti:

Stella Richter pof. Giorgio, libero docente di diritto civile presso l'Università di Roma;

Dolce prof. Raffaele, libero docente di diritto penale presso l'Università di Roma;

Gigli dott. Gustavo, vice prefetto, direttore della Divisione personale di pubblica sicurezza;

Bonichi dott. Ettore, Questore.

Il dott. Enzo Mosino, consigliere di 1ª classe dell'Amministrazione civile dell'interno, in servizio presso la Direzione generale della pubblica sicurezza, eserciterà le funzioni di segretario della commissione.

Sono aggregati alla commissione giudicatrice del concorso di cui alle premesse, quali esperti, con voto consultivo:

Paceri dott. Rocco, vice questore, per la prova facoltativa di fotografia;

Caputo dott Francesco, commissario di pubblica sicurezza, per la prova facoltativa di telegrafia;

Fiorellino Pierino, 1° interprete, per la prova obbligatoria e per quelle facoltative di lingue straniere;

Valenti Nicolò, segretario capo, per la prova facoltativa di stenografia.

Ai componenti della commissione giudicatrice saranno corrisposti i compensi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificato dalla legge 5 giugno 1967, n. 417.

Il relativo onere presuntivo di L. 1.200.000 graverà sul capitolo 1443 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio 1969

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma addì 19 febbraio 1969

p. *Il Ministro*: SALIZZONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *marzo* 1969
Registro n. 8 *Interno, foglio n.* 384

(3053)

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nel comune di Barletta

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 3 novembre 1968 per il conferimento del posto di segretario generale di 1ª classe vacante nel comune di Barletta (Bari);

Visto il decreto ministeriale 8 marzo 1969 con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748 e 27 giugno 1942, n. 851;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nel comune di Barletta, nell'ordine appresso indicato:

1. Di Pietrantonio Saverio	punti	74,18	su 132
2. Pieschi dott. Antonio	»	73,45	»
3. Procaccini dott. Domenico	»	72,81	»
4. Giannetti dott. Giunio	»	71,70	»
5. Tognocchi dott. Candido	»	71,58	»
6. Palaticllo dott. Vincenzo	»	70,69	»
7. Montefusco dott. Gerardo	»	70,50	»
8. Ronza dott. Vincenzo	»	69,59	»
9. Di Vita dott. Luigi	»	69,03	»
10. Colia dott. Giuseppe	»	67,16	»
11. Simeone dott. Mariangelo	»	66,86	»
12. Rossi Eugenio	»	63,16	»
13. Pulli dott Italo	»	62,40	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 marzo 1969

p. *Il Ministro*: GASPARI

(2965)

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Sostituzione di un membro della commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Trento.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 4803-744/15-VII di data 31 dicembre 1968;

Visto il decreto del presidente della Giunta provinciale numero 302-1565/Legisl. dd. 28 ottobre 1968;

Decreta:

E' nominato membro della commissione giudicatrice del concorso a quattordici condotte mediche vacanti nella provincia di Trento, bandito con decreto del presidente della Giunta provinciale n. 1 del 5 gennaio 1968, il prof. Annibale Allegri, primario medico dell'ospedale civile S. Chiara di Trento, in sostituzione del prof. Guerrino Bovo.

Trento, addì 29 gennaio 1969

Il presidente della Giunta provinciale
KESSLER

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *febbraio* 1969
Registro n. 3, *foglio n.* 43

(3015)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.